Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.
Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti l'operazione denominata « recupero premi »;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza regolanti l'operazione « recupero premi », presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni.

Art. 2.

L'utilizzo delle suindicate condizioni di polizza è limitato ad un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1979.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Suismicetina », nella confezione tubo × g 100 pasta con prolungamento, della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca numero 5488/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 gennaio 1954, con il quale venne registrata al n. 8521 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Suismicetina », nella confezione tubo × g 100 pasta con prolungamento, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Suismicetina », nella confezione tubo × g 100 pasta con prolungamento, registrata al n. 8521 in data 12 gennaio 1954, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organici delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5804)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Enterosanzoo », nella confezione 12 compresse da g 2,5, della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 5505/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 novembre 1962, con il quale venne registrata al n. 20136 la specialità medicinale denominata « Enterosanzoo », uso veterinario, nella confezione 12 compresse di g 2,5, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha prodotto le controdeduzioni richieste;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterosanzoo », uso veterinario, nella confezione 12 compresse di g 2,5, registrata al n. 20136 in data 15 novembre 1962, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1, ora Galleria S. Maria, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5821)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Belluno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Belluno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Belluno e provincia, è determinato come segue:

vitto L. 18.000 mensili;
alloggio L. 3.000 mensili;
mensa:
primo piatto L. 90 giornaliere;
secondo piatto L. 130 giornaliere;
due piatti L. 220 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urifil » compresse, nelle confezioni 20 e 30 compresse, della ditta Alterna S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5525/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 maggio 1958 e 9 settembre 1959, con i quali venne registrata al n. 13799 la specialità medicinale denominata « Urifil » compresse, nelle confezioni 20 e 30 compresse, a nome della ditta Alterna - Alleanza terapeutica nazionale S.r.l., con sede in Milano, via Zama n. 40/7 (già sita in Milano, via Battistotti Sassi n. 26), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Farmavigor, con sede in Milano, via L. Nono n. 7;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urifil » compresse, nelle confezioni 20 e 30 compresse, registrate al n. 13799, in data 16 maggio 1958 e 9 settembre 1959, a nome della ditta Alterna - Alleanza terapeutica nazionale S.r.l., con sede in Milano, via Zama n. 40/7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Esacid » tubo pomata da g 20, della ditta Laboratori chimici Emmebi, in Genova (ora S.p.a. Ecobi, in Genova) ed acquistata successivamente dalla S.r.l. Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca n. 5510/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 agosto 1960 con il quale venne registrata al n. 17534 la specialità medicinale denominata « Esacid » tubo pomata da g 20 a nome della ditta Laboratori chimici farmaceutici Emmebi, con sede in Genova, via Francesco Pozzo n. 14 (ora S.p.a. Farmaceutica Ecobi, con sede in Genova, via Caffa, 11/7), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 15 dicembre 1965 registrata a Genova il 17 dicembre 1965, n. 28713 con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla S.r.l. Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole De Ferrari n. 6;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione necessaria;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1974 che ha espresso l'avviso di vietare in ogni caso l'impiego di esaclorocicloesano (BHC) e di limitare l'uso del lindano a particolari casi data la loro dimostrata nocività;

Visto l'ulteriore parere espresso dallo stesso Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1974 che ha confermato il divieto per ogni uso, dell'esaclorocicloesano (BHC) e del lindano;

Visto il proprio decreto del 14 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 3 settembre 1974, con il quale è stato vietato in agricoltura l'uso dei presidi sanitari contenenti esaclorocicloesano (BHC) in quanto, a causa della sua scarsa biodegradabilità, interferisce nei cicli biologici contaminando progressivamente ambiente, mangimi per animali, prodotti carnei, latte e suoi derivati, facendo riscontrare negli alimenti residui pericolosi in quantità non più tollerabili e, con il quale conseguentemente, è stata revocata la registrazione di tutti i presidi sanitari che lo contengono;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 306, del 25 novembre 1974, con il quale è stato vietato l'uso del lindano e dell'esaclorocicloesano (BHC) negli insetticidi per uso domestico e civile e, conseguentemente, revocata la registrazione dei presidi medico-chirurgici che contengono i suddetti principi attivi;

Ritenuto che analogo provvedimento debba essere adottato anche per le specialità medicinali contenenti l'esaclorocicloesano (BHC) e lindano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene esaclorocicloesano;

Ritenuto, pertanto, che per le suesposte considerazioni, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478; in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Esacid » tubo pomata da g 20 registrata al n. 17534 in data 10 agosto 1960 a nome della ditta Laboratori chimici farmaceutici Emmebi, con sede in Genova, via Francesco Pozzo n. 14 (ora S.p.a. Farmaceutica Ecobi, con sede in Genova, via Caffa n. 11/7) ed acquistata successivamente dalla S.r.l. Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole De Ferrari n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5946)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polifosfina con vitamina B 1 » flacone da 150 g di sciroppo, della ditta Laboratori dott. A. Tosi farmaceutici, in Novara. (Decreto di revoca n. 5508/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 agosto 1958 con il quale venne registrata al n. 1855 la specialità medicinale denominata « Polifosfina con vitamina B1 » flacone da 150 g di sciroppo a nome della ditta Laboratorio dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero n. 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto contenente prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polifosfina con vitamina B1 », flacone da 150 g di sciroppo, registrata al n. 1855 in data 11 agosto 1958 a nome della ditta Laboratorio dott. A. Tosi farmaceutici con sede in Novara, via Monte Nero n. 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5947)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micogene » pomata, nella confezione tubo g 35, della ditta Zambon S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5519/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1957 con il quale venne registrata al n. 12867 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micogene » pomata, nella confezione tubo da g 35, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca n. 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via intramammaria venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micogene » pomata, nella confezione tubo da g 35 registrata al n. 12867 in data 20 agosto 1957, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5949)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Leucistina » 20 confetti, della ditta Smart (già Manis), in Torino. (Decreto di revoca n. 5527/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 7 giugno 1950 con il quale venne registrata al n. 3463 la specialità medicinale denominata « Leucistina » nelle preparazioni 6 fiale per 1 cc e 20 confetti, a nome della ditta Smart (già Manis) con sede in Torino, via B. Vittone, 14, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 2313/R in data 4 luglio 1959, col quale venne revocata d'ufficio la preparazione 6 fiale per 1 cc della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Leucistina » 20 confetti, registrata al n. 3463, in data 7 giugno 1950, a nome della ditta Smart (già Manis) con sede in Torino, via B. Vittone, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5952)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiscabbia Gamma », nella confezione vasetto per g 50, della ditta Laboratorio chimico biologico Granata, in Cernusco sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 5542/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 settembre 1950, con il quale venne registrata al n. 3807 la specialità medicinale denominata « Antiscabbia Gamma », nella confezione vasetto per g 50, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Granata, già con sede in Milano, via E. Tosi n. 10 ed ora in Cernusco sul Naviglio (Milano), strada Padana Superiore, 32, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1974 che ha espresso l'avviso di vietare in ogni caso l'impiego dell'esaclorocicloesano (BHC) e di limitare l'uso del lindano a particolari casi data la loro dimostrata nocività;

Visto l'ulteriore parere espresso dallo stesso Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1974 che ha confermato il divieto, per ogni uso, dell'esaclorocicloesano (BHC) e del lindano;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 3 settembre 1974, con il quale è stato vietato l'uso dei presidi sanitari in agricoltura contenenti esaclorocicloesano (BHC) in quanto, a causa della sua scarsa biodegradabilità, interferisce nei cicli biologici contaminando progressivamente ambiente, mangimi per animali, prodotti carnei, latte e suoi derivati, facendo riscontrare negli alimenti residui pericolosi in quantità non più tollerabili e, con il quale conseguentemente, è stata revocata la registrazione di tutti i presidi sanitari che lo contengono;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 306, del 25 novembre 1974, con il quale è stato vietato l'uso del lindano e dell'esaclorocicloesano (BHC) negli insetticidi per uso domestico e civile e, conseguentemente, revocata la registrazione dei presidi medico-chirurgici che contengono i suddetti principi attivi;

Ritenuto che analogo provvedimento debba essere adottato anche per le specialità medicinali contenenti l'esaclorocicloesano (BHC) e lindano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene l'esaclorocicloesano;

Ritenuto, pertanto, che per le suesposte considerazioni, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiscabbia Gamma », nella confezione vasetto per g 50, registrata al n. 3807 in data 2 settembre 1950, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Granata, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), strada Padana Superiore, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5992)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta;

Considerato che il p.i. Walter Lessini, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, è stato destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 687 del 27 marzo 1979 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Ivano Cacciabue in sostituzione del p.i. Walter Lessini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ivano Cacciabue è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del p.i. Walter Lessini, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Viste le dimissioni del dott. Vincenzo Ilardi da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 9859 del 12 aprile 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine ha comunicato che l'Ordine provinciale dei medici ha designato il dott. Gianni Marangoni in sostituzione del dott. Vincenzo Ilardi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gianni Marangoni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Vincenzo Ilardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 marzo 1979 concernente adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Constatato che il decreto ministeriale 16 marzo 1979 contiene errori di calcolo sulla determinazione degli aumenti dell'indennità di contingenza;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale 16 marzo 1979, con decorrenza 1° febbraio 1979, gli aumenti giornalieri da apportare ai minimi di retribuzione, spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 228,60
addetti alle pulizie . . . . » 214,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania — esclusa Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — esclusa Palermo — Sardegna):

portieri . . . . L. 196,50
addetti alle pulizie . . . . » 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1977 concernente le modalità per la pubblicazione degli atti relativi alle società cooperative nel Bollettino ufficiale delle società cooperative.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977;

Sentito, in via d'urgenza, il comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi (BUSC) è pubblicato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si divide in due parti: la prima contenente gli atti e la seconda i bilanci.

Le pubblicazioni in detto bollettino sono gratuite.

Art. 2.

Le società cooperative e loro consorzi sono tenuti a chiedere la pubblicazione nel B.U.S.C. dei seguenti atti:

a) atto costitutivo, statuto e loro modificazioni;

b) deliberazione di fusione e relativo atto;

c) scioglimento con o senza nomina dei liquidatori — ad eccezione di quelli nominati ai sensi degli articoli 2540, primo comma, e 2544 del codice civile — ed ogni successivo atto che comporti cambiamento nelle persone dei liquidatori;

d) sentenza dichiarativa di fallimento;
e) bilancio di esercizio;
f) bilancio finale di liquidazione.

In detto bollettino vanno inoltre pubblicati, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le avvenute cancellazioni dal registro delle società.

Sono esclusi da tale pubblicazione gli atti relativi ai consorzi contemplati dagli articoli 27-*bis* e 27-*ter* del decreto-legge n. 1577/1947, contenuti nell'art. 5 della legge n. 127 del 1971.

Ogni fascicolo del bollettino reca un indice contenente gli atti in esso pubblicati e raggruppati in conformità all'elenco sopra riportato.

Gli indici devono contenere le seguenti indicazioni:

1) denominazione sociale per esteso e l'eventuale sigla;

2) oggetto dell'atto.

Gli atti di cui alle sopraindicate lettere *a*), *b*) e *c*) — integrati dagli estremi del decreto di omologazione, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto dalla legge — oltre quello di cui alla lettera *d*), devono essere pubblicati per estratto da compilarsi, a cura degli uffici riceventi di cui al successivo art. 3, con le indicazioni elencate nel precedente comma.

Dei bilanci di esercizio non vanno pubblicate le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Art. 3.

Le società cooperative e loro consorzi presentano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente o all'ufficio regionale del lavoro, laddove il primo non ha sede, copia degli atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e duplice copia di quelli indicati alle lettere *e*) e *f*), entro trenta giorni dal loro deposito presso il competente tribunale, con l'indicazione del numero con il quale la cooperativa è iscritta nel registro delle società e con la data del deposito degli atti stessi.

Tale copia è rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli atti relativi alle cooperative e loro consorzi aventi sede legale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono depositati, entro lo stesso termine e con le medesime formalità, presso il competente ufficio della regione.

Gli uffici anzidetti, accertato che gli atti presentati per la pubblicazione sono conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto, ne rilasciano ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, nonché del numero e della data del fascicolo B.U.S.C. nel quale gli atti stessi verranno pubblicati.

Art. 4.

Il Bollettino ufficiale delle società cooperative e loro consorzi è pubblicato il giovedì di ogni settimana e deve contenere gli atti depositati presso gli uffici indicati nel precedente art. 3 nella settimana precedente la pubblicazione di ciascun bollettino.

Art. 5.

Una copia del Bollettino è inviata gratuitamente a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle intendenze di finanza, ai tribunali, alle giunte regionali, alle prefetture, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle capitanerie di porto, limitatamente, per queste ultime, alle cooperative tra pescatori.

Una copia potrà essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato che ne facciano esplicita richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a diciannove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest industria confezioni, in Pisa, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forest industria confezioni in liquidazione di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1978, 6 luglio 1978, 22 settembre 1978, 22 febbraio 1979 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forest industria confezioni, in liquidazione, di Pisa, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Pisa, S. Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Calci, Calcinaia, Bientina, Pontedera e Cascina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6420)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1196/79 della commissione, del 18 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1197/79 della commissione, del 18 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1198/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1199/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che fissa per il terzo trimestre 1979, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1200/79 della commissione, del 15 giugno 1979, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 1201/79 della commissione, del 18 giugno 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1202/79 della commissione, del 18 giugno 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1203/79 della commissione, del 18 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 150 *del* 19 *giugno* 1979.

(142/C)

Regolamento (CEE) n. 1204/79 della commissione, del 19 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1205/79 della commissione, del 19 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1206/79 della commissione, del 19 giugno 1979, rettificativo del regolamento (CEE) n. 710/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1207/79 della commissione, del 19 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 152 *del* 20 *giugno* 1979.

(143/C)

Regolamento (CEE) n. 1208/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1209/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1978.

Regolamento (CEE) n. 1210/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1267/69 che fissa le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di merci soggette al regolamento (CEE) n. 1059/69, provenienti dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1211/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1212/79 del Consiglio, del 19 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/78 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1213/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1214/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1215/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1216/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1217/79 della commissione, del 19 giugno 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Raccomandazione n. 1218/79/CECA della commissione, del 19 giugno 1979, che completa le raccomandazioni numeri 935/79/CECA, 950/79/CECA e 1083/79/CECA concernenti i dazi antidumping per taluni prodotti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 1219/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1220/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 153 *del* 21 *giugno* 1979.

(144/C)

Regolamento (CEE) n. 1221/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1222/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa i suppplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1223/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1224/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1225/79 della commissione, del 20 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3353/75 relativo ad un controllo comunitario sulle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura originari di diversi Paesi.

Regolamento (CEE) n. 1226/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/79 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1227/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1228/79 della commissione, del 21 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1183/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1979/1980) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 148 del 16 giugno 1979, pag. 3).

Pubblicati nel n. L 155 *del* 22 *giugno* 1979.

(145/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 705/79 del 9 aprile 1979 del Consiglio che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo, a decorrere dal 2 luglio 1979 l'aliquota del prelievo di corresponsabilità calcolata sullo 0,50 % del prezzo indicativo del latte e aumentata a L. 112,23 per 100 kg di latte conferito.

Tale nuova aliquota, per effetto dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977, è applicata al latte conferito posteriormente al 31 luglio 1979.

(6467)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Cooperativa dipendenti Azienda gas - Milano » a r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1979 la società cooperativa edilizia « Cooperativa dipendenti Azienda gas - Milano » a r.l., in Milano, costituita per rogito dott. Giovanni Lovisetti in data 12 ottobre 1972, rep. n. 214705/4610, reg. soc. n. 150901, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pier Giorgio Gattinoni.

(6336)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Si rende noto che le ditte in calce elencate, già assegnatarie, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del marchio di identificazione per metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 28 della nuova legge 30 gennaio 1968, n. 46, per la conferma del marchio stesso e, alle indagini all'uopo esperite, sono risultate irreperibili. Pertanto, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 46, i marchi predetti sono annullati. Si diffidano gli eventuali detentori dei corrispondenti punzoni a restiturli all'ufficio provinciale metrico di Firenze:

« FI 4 »: Giannelli Giannino, in Firenze, via Toscanella, 18;
« FI 17 »: Ronchi Giovanni, in Firenze, borgo S. Jacopo, 4;
« FI 57 »: Nucci Rodolfo, in Firenze, via dei Bardi, 34;
« FI 61 »: Raffaelli Alfredo, in Firenze, via Romana, 4 r.;
« FI 75 »: Efes S.a.s., in Firenze, via Toselli, 172;
« FI 95 »: Spotarelli Gino, in Firenze, via Malenchini, 6;
« FI 104 »: Chellini Ezio, in Firenze, via Costa S. Giorgio, 74;
« FI 121 »: Barsanti Antonio, in Firenze, via della Chiesa, 30;
« FI 130 »: Suhl Filippo, in Firenze, borgo S. Jacopo, 16;
« FI 141 »: Berti Grisante, in Firenze, via Por S. Maria, 1;
« FI 144 »: Ciampi Ferdinando, in Firenze, via dei Bardi, 42;
« FI 199 »: Mazzanti Lisandro, in Firenze, borgo S. Jacopo, 24;
« FI 217 »: Luchi Angelo, in Firenze, via dei Serragli, 27;
« FI 220 »: Spinelli Ottavio, in Firenze, borgo S. Jacopo, 82 r.;
« FI 276 »: Sguanci Sergio, in Firenze, piazza del Carmine, 7;
« FI 343 »: Masti Gino, in Firenze, via dei Serragli, 27 r.;
« FI 348 »: Bronconi Sergio, in Firenze, via del Campuccio, 118;
« FI 365 »: Giachi Irio, in Firenze, via S. Niccolò, 75;
« FI 378 »: Castagni Umberto, in Firenze, via Aretina, 431;
« FI 405 »: Rossi Sergio, in Firenze, via Ponte alle Mosse, 72.

(6249)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

« 22-VA » (sei punzoni): Malnati Franco, in Gallarate (Varese), via F. Cavallotti, 12;
« 84-VA » (due punzoni): Puricelli Mario, in Samarate (Varese), via Zoia, 19.

(6245)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

« 31-CO » (due punzoni): Clerici P. & Villaschi P., in Lurate Caccivio (Como), via XX Settembre, 112;
« 119-GE » (tre punzoni): Schiapparelli Sergio, in Campoligure (Genova), via A. Serafino Rossi, 1/3;
« 181-GE » (un punzone): l'Oreficeria artigiana di Ferrari Elio, in Genova, via Luccoli, 17/4;
« 118-PA » (due punzoni): Ragusa Francesco, in Palermo, via Malaspina, 54;
« 103-PD » (due punzoni): Lanzavecchia Silvio, in Padova, via Rogadi, 24;
« 112-PD » (un punzone): Bedin Nazario, in Vigonza (Padova), via V. Veneto, 8;
« 120-VA » (tre punzoni): Mantegazza Giovanni, in Cassano Magnago (Varese), via Matteotti, 135.

(6246)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 4 giugno 1979, n. 8751/Div. I, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, via Vivaio n. 7, è autorizzato a conseguire il legato testamentario consistente in tre titoli del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde per complessive L. 3.000.000 al valore nominale, disposto a suo favore dalla signora Brun Bosisio Anna Maria.

(6284)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Nigro Nicola, nato ad Accadia (Foggia) il 30 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 20.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi dell'11 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,45	822,45	822,40	822,45	822,50	822,45	822,55	822,45	822,45	822,45
Dollaro canadese	708,70	708,70	710 —	708,70	708,60	708,60	708,80	708,70	708,70	708,70
Marco germanico	450,23	450,23	450,45	450,23	450,30	450,18	450,25	450,23	450,23	450,23
Fiorino olandese	408,37	408,37	408,40	408,37	408,10	408,37	408,05	408,37	408,37	408,35
Franco belga	28,060	28,060	28,07	28,060	28 —	28,06	28,068	28,060	28,060	28,05
Franco francese	193,29	193,29	193,20	193,29	193,30	193,29	193,38	193,29	183,29	193,29
Lira sterlina	1838,50	1838,50	1839 —	1838,50	1837,80	1838,50	1838,60	1838,50	1838,50	1838,50
Lira irlandese	1696,75	1696,75	1696 —	1696,75	1696 —	—	1695 —	1696,75	1696,75	—
Corona danese	156,63	156,63	156,60	156,63	156,60	156,63	156,63	156,63	156,63	156,63
Corona norvegese	163,42	163,42	162,50	163,42	162,40	162,42	162,43	163,42	163,42	162,42
Corona svedese	194,25	194,25	194,30	194,25	194,20	194 —	194,23	194,25	194,25	194,25
Franco svizzero	497,18	497,18	497,30	497,18	497,25	497,18	497,20	497,18	497,18	497,18
Scellino austriaco	61,231	61,231	61,34	61,231	61,30	61,23	61,34	61,231	61,231	61,23
Escudo portoghese	16,97	16,97	16,90	16,97	16,80	16,97	16,92	16,97	16,97	16,97
Peseta spagnola	12,520	12,520	12,46	12,520	12,45	12,52	12,46	12,520	12,520	12,52
Yen giapponese	3,780	3,780	3,7850	3,780	3,75	3,78	3,777	3,780	3,780	3,78

Media dei titoli dell'11 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,450
» 5,50% » » 1968-83	85,675
» 5,50% » » 1969-84	81,550
» 6% » » 1970-85	79,975
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	75,675
» 9% » » 1975-90	81,700
» 9% » » 1976-91	82,200
» 10% » » 1977-92	85,100
» 10% Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,425
» » » » 1-1-1978/80	100,700
» » » » 1-3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1978/80	100,600
» » » » 1-8-1978/80	100,725
» » » » 1-10-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	98.550
» » Pol. 9% 1-1-1980	98,700
» » » 10% 1-1-1981	97,600
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	87,550
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,125
» » » 12% 1-4-1982	98,900
» » » 12% 1-10-1983	97,800
» » » 12% 1-10-1987	97,150
» » » 12% 1-1-1984	96,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	822,50
Dollaro canadese	708,75
Marco germanico	450,24
Fiorino olandese	408,21
Franco belga	28,064
Franco francese	193,335
Lira sterlina	1838,55
Lira irlandese	1695,875
Corona danese	156,63
Corona norvegese	162,425
Corona svedese	194,24
Franco svizzero	497,19
Scellino austriaco	61,285
Escudo portoghese	16,945
Peseta spagnola	12,49
Yen giapponese	3,778

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventisei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventisei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 27 aprile 1979, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 4 e 5 ottobre 1979.

(6306)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di membri supplenti della commissione esaminatrice di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977, registro n. 36 Finanze, foglio n. 234, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1977, n. 245, col quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, n. 14/6666, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 44 Finanze, foglio n. 254, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1977, n. 296, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 14/12227, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978, registro n. 4 Finanze, foglio n. 31, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1978, n. 58, col quale viene nominato segretario della predetta commissione il dott. Luigi Mariani, direttore aggiunto di divisione, in sostituzione del pari grado dott. Giuseppe Zanghì;

Ritenuta la necessità di integrare, per l'espletamento delle prove orali dei predetti esami, la commissione esaminatrice di cui sopra con membri supplenti;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Decreta:

La commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette costituita con i decreti indicati nelle premesse, viene, per il caso di temporanea assenza od impedimento dei membri o segretario effettivi, così integrata:

Monti dott. Leonardo, ispettore r. es. nella Direzione generale delle imposte dirette, membro supplente del dott. Vigiano Alfredo;

Zanghì dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro supplente del dott. Belcastro Felice;

Chirò dott. Gerardo, in rappresentanza degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette, membro supplente dell'avv. Fornario Raffaele;

Troiano dott.ssa A. Maria, direttore di sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, segretario supplente del dott. Mariani Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1979,
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 207

(6307)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato	Punti
1. Fantasia Luigi, nato a San Severo (Foggia) il 24 marzo 1945	punti 100 su 100
2. Frugis Pasquale, nato a Taranto il 10 novembre 1939	» 100 »
3. Lacatena Vincenzo Luigi, nato a Cremona il 7 marzo 1943	» 100 »
4. Lamberti Gianfranco, nato a Salerno il 25 gennaio 1947	» 100 »
5. Turi Giorgio, nato ad Alberobello (Bari) il 27 agosto 1945	» 100 »
6. Fornaciai Augusto, nato a Lucca il 2 settembre 1943	» 98 »
7. Minzi Paolo, nato a Roma il 30 marzo 1945	» 98 »
8. Mora Redento, nato a Monticelli d'Ongina il 21 agosto 1947	» 98 »
9. Rotondo Renato, nato a Napoli il 19 gennaio 1947	» 98 »
10. Cervellati Carlo, nato a Medicina il 22 febbraio 1946	» 95 »
11. Ferrini Luciano, nato ad Assisi il 15 gennaio 1944	» 94 »
12. Tamburino Arturo, nato a Montebelluna il 19 gennaio 1945	» 94 »
13. Baggio Riccardo, nato a Castelfranco Veneto il 5 agosto 1946	» 93 »
14. Dell'Aera Paolo, nato a Turi il 17 gennaio 1947	» 93 »
15. Novaretti Giuliano, nato a Prata di Pordenone il 19 settembre 1946	» 93 »
16. Romanelli Michele, nato a Selva di Cadore il 16 maggio 1945	» 93 »
17. Roncallo Guido, nato a Nizza Monferrato il 5 novembre 1944	» 93 »
18. Sansoni Maurizio, nato a Genova il 13 settembre 1946	» 92 »
19. Simonini Felice, nato a Bologna il 30 maggio 1943	» 92 »
20. Brunoro Vittorio, nato a Monchio il 28 maggio 1944	» 90 »
21. Carfagni Alfredo, nato a Roma il 17 luglio 1941	» 90 »
22. Contursi Rosanna, nata a Napoli il 22 settembre 1946	» 90 »
23. Del Bo Siro, nato a Voghera il 10 giugno 1943	» 90 »
24. Fiorito Sergio, nato a Napoli il 5 agosto 1945	» 90 »
25. Giannini Sandro, nato a Borgo a Mozzano l'11 agosto 1944	» 90 »
26. Mazzocca Salvatore, nato a Barletta il 2 gennaio 1937	» 90 »

27. Nava Achille, nato a Torino il 27 dicembre 1938 . . . . punti 90 su 100
28. Novati Gian Paolo, nato a Brescia il 26 giugno 1946 . . . . » 90 »
29. Rotilio Giacomo, nato a Roma il 17 settembre 1945 . . . . » 90 »
30. Salsano Vittorio, nato a Roma il 6 dicembre 1943 . . . . » 90 »
31. Gobbato Giampiero, nato a Furci il 27 luglio 1946 . . . . » 89 »
32. Gentilucci Franco, nato a Roma il 16 febbraio 1944 . . . . » 88 »
33. Iuppa Federico, nato a S. Severo il 27 maggio 1946 . . . . » 88 »
34. Grolla Roberto, nato a Pralungo il 5 dicembre 1945 . . . . » 87 »
35. Megna Alfonso, nato a Napoli il 9 marzo 1946 . . . . » 87 »
36. Nicola Enrico, nato a Pavia il 5 marzo 1943 . . . . » 87 »
37. Balli Alessandro, nato a Modena il 3 marzo 1947 . . . . » 86 »
38. Compagnone Severino, nato a San Severo il 30 agosto 1939 . . . . . . » 86 »
39. Gambini Andrea, nato ad Isola Liri il 19 aprile 1944 . . . . » 86 »
40. Nogarin Livio, nato a Zelarino l'11 marzo 1947 . . . . » 86 »
41. Silanus Adriano, nato a San Gavino Monreale il 26 marzo 1943 . . . . . » 86 »
42. Achilli Giampiero, nato a Voghera il 6 maggio 1937 . . . . » 85 »
43. Carrara Francesco, nato a Piombino il 4 novembre 1941 . . . . » 85 »
44. Di Felice Piero, nato a Barisciano il 21 febbraio 1946 . . . . » 85 »
45. Fiore Alberto, nato a Roma il 4 luglio 1947 . . . . » 85 »
46. Gabriele Piero Paolo, nato a Cosenza il 26 novembre 1944 . . . . » 85 »
47. La Stella Stefano, nato a Roma il 13 aprile 1944 . . . . » 85 »
48. Mazzei Angelo Francesco, nato a Paola il 16 gennaio 1944 . . . . » 85 »
49. Pellicanò Antonino, nato a Scido (Reggio Calabria) il 17 ottobre 1946 . . . » 85 »
50. Perbellini Sandro Angelo, nato a Povegliano Veronese (Verona) il 18 agosto 1947 » 85 »
51. Bonato Renato, nato a Verona il 4 dicembre 1944 » 83 »
52. Innao Vincenzo, nato a Messina il 19 settembre 1946 » 83 »
53. Mele Carlo, nato a Roma il 2 marzo 1945 » 83 »
54. Ambrosi Maurizio, nato a Verona il 23 marzo 1946 » 82 »
55. Daniele Donato, nato ad Ancona il 17 luglio 1946 » 82 »
56. De Negri Pasquale, nato a Milano il 26 ottobre 1939 . » 82 »
57. Dini Dino, nato a Bibbiena (Arezzo) il 17 giugno 1947 » 82 »
58. Ierna Alberto Pietro, nato a Siracusa il 27 giugno 1947 » 82 »
59. Pellegrini Franco, nato a Viggiù (Varese) il 28 aprile 1945 » 82 »
60. Solinas Salvatore, nato a Sassari il 17 febbraio 1947 . » 82 »
61. Pizzarello Giorgio, nato a Roma il 4 maggio 1946 » 81 »
62. Tarenzi Aldo, nato a Pavia il 21 dicembre 1945 » 81 »
63. Conforti Alberto, nato a Roma il 18 febbraio 1945 » 80 »
64. Dardi Stefano, nato a Firenze il 13 luglio 1944 . » 80 »
65. Demma Filippo, nato a Cormons il 9 gennaio 1945 . » 80 »
66. Fanelli Paolo, nato a Frosinone l'11 novembre 1946 . . . . » 80 »
67. Guida Matteo, nato ad Agropoli (Salerno) il 9 ottobre 1947 . . . . . . punti 80 su 10
68. Lambiase Francesco, nato a Trento il 20 aprile 1946 . . . . » 80 »
69. Laterra Francesco, nato a Ragusa il 25 aprile 1947 . . . . » 80 »
70. Ocello Roberto, nato a Firenze il 15 dicembre 1941 . . . . » 80 »
71. Russo Fernando, nato a S. Paolo di Civitate (Foggia) il 25 giugno 1944 . . . . » 80 »
72. Vasini Sandro, nato a Rimini il 6 aprile 1944 . . . . » 80 »
73. Esposito Guido, nato a Gragnano (Napoli) il 9 novembre 1947 . . . . . » 78 »
74. Panagia Mario, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1945 . . . . » 78 »
75. Vendemiati Gian Ernesto, nato a Padova il 26 marzo 1946 . . . . . . » 78 »
76. Bosio Stefano, nato a Savona il 18 dicembre 1943 . . . . » 77 »
77. Mascitti Tonino, nato ad Ortona (Chieti) il 17 novembre 1946 . . . . . . » 77 »
78. Morelli Vincenzo, nato ad Amantea il 10 febbraio 1940 . . . . » 77 »
79. Riva Attilio, nato a Monza il 17 marzo 1944 . . . . » 77 »
80. Facchinetti Pier Luigi, nato a Gorlago il 25 aprile 1945 . . . . » 76 »
81. Jereb Roberto, nato a Trieste il 9 agosto 1946 . . . . » 76 »
82. Mazzarella Ferdinando, nato a Cerignola (Foggia) il 6 giugno 1944 . . . . » 76 »
83. Pacioni Livio, nato a Trieste il 28 aprile 1931 . . . . » 76 »
84. Parente Gino, nato a Monte S. Giovanni Campano il 16 novembre 1946 . . . » 76 »
85. Semeraro Francesco, nato a Martina Franca l'11 giugno 1940 . . . . . . » 76 »
86. Anzalone Salvatore, nato a Carlentini (Siracusa) il 10 maggio 1946 . . . . . » 75 »
87. Fancellu Giovanni, nato a Porto Torres il 19 aprile 1944 . . . . » 75 »
88. Palmeri Vincenzo, nato a Palermo il 2 settembre 1945 . . . . » 75 »
89. Poluzzi Alberto, nato a Bondeno (Ferrara) il 20 novembre 1946 . . . . . » 75 »
90. Quarti Giovanni Saturno, nato a Comun Nuovo (Bergamo) il 30 ottobre 1943 . » 75 »
91. Alagona Antonino, nato a Canicattini Bagni (Siracusa) il 7 luglio 1946 . . . . » 74 »
92. Cerulli Giuliano Giorgio Giuseppantonio, nato a Roccavivara (Campobasso) il 23 aprile 1927 . . . . » 74 »
93. D'Alessandro Salvatore, nato a Nicosia il 15 agosto 1943 . . . . . . » 74 »
94. Landi Antonio, nato a Trapani il 3 agosto 1946 . . . . » 74 »
95. Pensavalle Gianfranco, nato a Firenze il 28 giugno 1938 . . . . » 74 »
96. Pistan Antonio, nato a Pirano d'Istria il 16 marzo 1946 . . . . » 74 »
97. Scarapecchia Roberto, nato a Roma il 25 febbraio 1944 . . . . » 74 »
98. Martini Marco, nato a Villafranca d'Asti (Asti) il 19 giugno 1946 . . . . » 73 »
99. Risorto Mario, nato a Napoli l'8 settembre 1946 . . . . » 73 »
100. De Carolis Antonio, nato a Città S. Angelo il 3 marzo 1946 . . . . . . » 72 »
101. Fioruzzi Carlo, nato a Piacenza il 13 novembre 1946 . . . . » 72 »
102. Nardella Fernando Donato, nato a S. Marco in Lamis (Foggia) il 9 giugno 1940 . » 72 »
103. Giordano Lucio, nato a Foggia il 7 ottobre 1939 . . . . » 71 »
104. Girotti Giampiero, nato a Bologna il 30 novembre 1940 . . . . » 71 »
105. Savino Francesco, nato a Triggiano il 15 marzo 1946 . . . . » 71 »

106. Accardi Giuseppe, nato a Campobello di Mazara il 27 febbraio 1947 . . .	punti	70 su 100
107. Battistel Angelo, nato a Piombino Dese (Padova) il 23 novembre 1944 .	»	70 »
108. Bonanno Vincenzo, nato a Palermo il 10 ottobre 1946 .	»	70 »
109. Di Cecio Vincenzo, nato a Capua il 30 novembre 1942	»	70 »
110. Ferraro Franco Maria, nato a Locri (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1946 .	»	70 »
111. Locatelli Pietro, nato a Milano il 18 settembre 1946	»	70 »
112. Lorusso Luigi, nato ad Altamura il 21 luglio 1945	»	70 »
113. Maggi Giovanni, nato a Compiano il 21 gennaio 1946 .	»	70 »
114. Montemagni Piero, nato a Carrara il 28 gennaio 1942	»	70 »
115. Notaro Alessandro, nato a Pollica il 17 aprile 1939	»	70 »
116. Pennacchi Marcelol, nato a Perugia il 1° dicembre 1940	»	70 »
117. Perizzi Giovanni, nato a Bologna il 6 giugno 1943	»	70 »
118. Russo Luigi, nato a Sorrento (Napoli) il 10 luglio 1943 .	»	70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5317)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(2211/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(2212/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(2208/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(2209/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA CAPPIA " » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di medico direttore del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto dirigente del servizio di anestesiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2210/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(2221/S)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(2222/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alll'ufficio del personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(2223/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio scientifico della quarta divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio scientifico della quarta divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(2218/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(2124/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;
un posto di aiuto di otorino;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno);
due posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(2220/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **19**.

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COORDINAMENTO TRA LA NORMATIVA AGRICOLA COMUNITARIA E LE SCELTE DI POLITICA AGRICOLA DELLA REGIONE.

Art. 1.

Principi generali per lo svolgimento della politica agricola regionale in prospettiva europea

La regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli obblighi internazionali, svolge le sue funzioni di indirizzo, incentivazione e coordinamento delle attività produttive regionali in campo agricolo, sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Pertanto, la Regione:

collabora con gli organi centrali dello Stato nell'assicurare l'applicazione, nel territorio regionale, degli atti comunitari concernenti le attività agricole e zootecniche;

partecipa - su eventuale delega dello Stato - all'esercizio delle relative funzioni tecniche e amministrative;

partecipa, come soggetto primario - in virtù del disposto dell'art. 52 - del proprio statuto - alle definizioni in sede nazionale della posizione italiana nei riguardi della politica agricola che la Comunità economica europea intende perseguire nelle regioni meridionali italiane e nel bacino mediterraneo;

fa valere nelle sedi opportune di consultazione, sia nazionali che comunitarie, la specialità della propria autonomia riguardo al necessario adeguamento alla realtà socio-economica e strutturale dell'agricoltura sarda ed in ordine al relativo eventuale adattamento nel tempo, dei mezzi e delle procedure da porre in atto in Sardegna per il raggiungimento degli obiettivi delle « azioni comuni » di politica socio-strutturale decise per la agricoltura europea dal Consiglio della CEE.

Art. 2.

Modalità di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura

La regione autonoma della Sardegna - in armonia con l'art. 3 del proprio statuto e ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352 - disciplina con la presente legge la materia di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 72/159, n. 72/160, n. 72/161, n. 73/131, n. 75/268, n. 76/400 e n. 78/1017, nel rispetto altresì del regolamento della commissione CEE n. 78/1054 nonchè delle decisioni n. 76/402, n. 77/343, n. 77/681 e n. 78/69 del Consiglio CEE e n. 76/481 e n. 78/672 della commissione, e adattando l'intera normativa alle esigenze dell'agricoltura sarda.

Art. 3.

Finalità della normativa di attuazione delle direttive comunitarie

La presente legge promuove, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a perseguire i seguenti fini:

a) migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura;

b) incrementare l'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dello ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva CEE n. 75/273 e sue successive modifiche ed integrazioni;

c) favorire attraverso l'istituzione di un premio regionale di insediamento e permanenza, l'immissione di forze giovani in agricoltura;

d) favorire, attraverso misure d'incoraggiamento al riordino fondiario ed alla cessazione dell'attività agricola da parte degli imprenditori anziani, l'aumento della disponibilità di terre libere, da destinare al miglioramento delle strutture aziendali o al rimboschimento o ad altri scopi di pubblica utilità;

e) incentivare nelle zone di montagna lo sviluppo di attività agro-turistiche.

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali dell'agricoltura maggiormente rappresentative, delle cooperative e delle associazioni dei produttori e si avvale degli organismi comprensoriali di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e delle comunità montane di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Art. 4.

Ambito territoriale di applicazione della normativa

Le norme previste dai titoli II, III, IV, V, VII, VIII e IX della presente legge sono applicabili in tutto il territorio della Sardegna.

Le norme previste dal titolo VI della presente legge si applicano, invece, esclusivamente nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate dell'Isola, di cui all'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE e sue successive eventuali modifiche e integrazioni.

TITOLO II

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

Art. 5.

Compiti degli organismi comprensoriali e delle comunità montane

Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura e per la riforma agro-pastorale, ed affinchè il territorio regionale sia dotato di infrastrutture sufficienti per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, gli organismi comprensoriali e/o le comunità montane sono tenuti:

a) a prevedere nei piani di sviluppo economico-sociale dei territori di loro competenza la dotazione di tali infrastrutture;

b) a provvedere alla loro realizzazione attraverso specifici programmi anche in assenza dei suddetti piani di sviluppo;

c) ad istruire i relativi progetti tramite i propri uffici tecnici o tramite gli uffici tecnici regionali;

d) ad inviare semestralmente ai competenti organi centrali dell'amministrazione regionale tutti gli elementi relativi alla situazione dei lavori per le dotazioni di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75/273/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Compiti degli organi centrali dell'amministrazione regionale

Nel quadro delle priorità e delle scelte del piano agricolo alimentare regionale, il competente assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale provvede:

a) a coordinare in sede regionale i piani di sviluppo delle infrastrutture di cui al precedente art. 5, approntati dagli organismi comprensoriali o dalle comunità montane per ciascun territorio di competenza;

b) ad inserire la parte di tali piani comprendente investimenti per la dotazione di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate, nei programmi regionali di sviluppo inoltrati annualmente alla commissione delle Comunità europee al fine di ottenere l'intervento contributivo del Fondo europeo di sviluppo regionale previsto dal regolamento n. 75/724/CEE;

c) a programmare le infrastrutture prioritariamente nelle zone interne dell'Isola a prevalente economia pastorale e nelle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla diret-

tiva n. 75/273/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni;

d) ad inoltrare semestralmente alla commissione delle Comunità europee la documentazione relativa allo stato d'avanzamento dei lavori ed all'erogazione dei rispettivi finanziamenti pubblici per gli investimenti di cui alla lettera *d)* del precedente art. 5.

Art. 7.

Destinazione dei rimborsi del Fondo europeo di sviluppo regionale

Le somme rimborsate dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo di contributo sugli investimenti effettuati dalla Regione per dotare le zone montane o svantaggiate della Sardegna delle infrastrutture di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, devono essere destinate alla prosecuzione ed al completamento dei piani di sviluppo delle infrastrutture agricole e alla manutenzione delle stesse opere.

TITOLO III
COMITATO COMPRENSORIALE AGRICOLO

Art. 8.

Istituzione del comitato comprensoriale agricolo

Per ciascuna delle zone comprensoriali omogenee nelle quali è ripartito il territorio della Sardegna è istituito un comitato comprensoriale agricolo composto:

a) dal presidente dell'organismo comprensoriale o da un componente della giunta comprensoriale, all'uopo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente di ciascuna delle comunità montane eventualmente esistenti nel comprensorio o da un componente della relativa giunta esecutiva all'uopo delegato;

c) da dieci componenti, da scegliersi - prima della costituzione dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al successivo titolo IV - tra gli imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comprensorio, su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in campo nazionale, mentre con successivo provvedimento legislativo potranno essere stabilite norme per l'elezione diretta degli stessi da parte degli iscritti all'albo residenti nel comprensorio;

d) da un rappresentante - avente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - per ciascuna associazione cooperativa agricola riconosciuta in campo nazionale;

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un dottore in scienze agrarie e da un perito agrario, scelti dalla giunta esecutiva dell'organismo comprensoriale su terne proposte dal rispettivo ordine e collegio professionale della provincia.

I componenti di cui ai punti *e)* ed *f)* non partecipano alle riunioni indette dal comitato comprensoriale agricolo per gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Funge da segretario del comitato comprensoriale agricolo un dipendente degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Il comitato comprensoriale agricolo è nominato con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale su conforme deliberazione della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

In deroga al disposto del precedente comma, i primi comitati comprensoriali agricoli - dei quali fanno parte soltanto membri designati - durano in carica fino al 31 maggio 1980; la giunta regionale può, tuttavia, per giustificati motivi, prolungarne la durata in carica di altri dodici mesi oltre tale data.

Alla convocazione del comitato comprensoriale agricolo successiva alla sua nomina provvede il presidente dell'organismo comprensoriale.

In caso di cessazione dalla carica dei membri del comitato comprensoriale agricolo prima della scadenza del mandato, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della giunta regionale, provvede alla nomina dei sostituti.

Il comitato comprensoriale agricolo nel corso della prima seduta può nominare al suo interno commissioni cui delegare eventuali competenze proprie del comitato stesso.

Art. 9.

Compiti del comitato comprensoriale agricolo

Il comitato comprensoriale agricolo è organo di consultazione permanente in agricoltura dell'organismo comprensoriale e delle eventuali comunità montane ricadenti nel comprensorio; come tale può esprimere pareri e formulare proposte in ordine a qualsiasi problema concernente la promozione dello sviluppo dell'agricoltura del comprensorio e delle comunità montane in esso ricadenti.

E' compito specifico del comitato comprensoriale agricolo:

a) formulare all'organismo comprensoriale la proposta per il piano di sviluppo agricolo del comprensorio, i cui obiettivi dovranno armonizzarsi con la programmazione economica regionale e nazionale e con gli indirizzi della Comunità economica europea;

b) esprimere i pareri previsti dalla presente legge o da altre disposizioni regionali e deliberare circa l'accoglimento dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali secondo le modalità previste dalla presente legge.

Spetta, infine, al comitato comprensoriale agricolo decidere in merito alle iscrizioni all'albo di cui al successivo titolo IV ed alle eventuali cancellazioni.

Tutte le decisioni del comitato comprensoriale agricolo sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il comitato comprensoriale agricolo si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri, ne dispone la convocazione.

I pareri e le proposte adottati dal comitato comprensoriale agricolo con proprie deliberazioni sono trasmessi al consiglio comprensoriale e - qualora interessino il territorio di una comunità montana ricadente nel comprensorio - anche al consiglio di questa ultima.

Le decisioni concernenti i piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono essere trasmesse - entro i termini di tempo e secondo le modalità previsti dai successivi articoli - anche all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Le deliberazioni del comitato comprensoriale agricolo concernenti l'iscrizione o la cancellazione dall'albo, di cui al successivo titolo IV, degli imprenditori agricoli residenti nel comprensorio e delle loro cooperative o associazioni di conduzione, devono essere trasmesse all'ufficio dell'albo presso l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, e, per conoscenza, all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, al consiglio comprensoriale e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.

Indennità

Ai membri del comitato comprensoriale agricolo spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura prevista dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni

Agli stessi membri sono inoltre corrisposti l'indennità di trasferta e i rimborsi delle spese di viaggio previsti dal punto 2) e dal punto 3) del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, qualora non risiedano abitualmente nel comune ove le sedute del consiglio comprensoriale agricolo hanno luogo; la attribuzione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'auto propria, deve essere preventivamente autorizzata, in via permanente per tutta la durata dell'incarico, dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dietro richiesta scritta degli interessati.

Al segretario del comitato comprensoriale agricolo sono invece corrisposti - oltre al gettone di presenza di cui al precedente primo comma - il normale trattamento di missione e di rimborso spese dell'amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV
ALBO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 11.

Istituzione e finalità dell'albo

Nel quadro della politica della Regione sarda volta a promuovere la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonchè ad assicurare la conservazione del territorio montano, è istituito l'albo degli imprenditori agricoli quale strumento per la individuazione e la tutela dei soggetti

atti a svolgere un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Presso l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, è istituito l'albo degli imprenditori agricoli, suddiviso nella sezione prima e nella sezione seconda.

Art. 12.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Hanno diritto di essere iscritti alla sezione prima dell'albo gli imprenditori coltivatori diretti (proprietari o affittuari), mezzadri, coloni, soccidari, compartecipanti ed i loro coadiuvanti familiari e alla sezione seconda gli altri imprenditori agricoli ed i loro coadiuvanti familiari, a condizione che ognuno di essi:

a) sia in possesso di una sufficiente preparazione professionale per *l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola;*

b) svolga attività agricola a titolo principale ai sensi del successivo art. 15.

Le cooperative od altre forme associative costituite da imprenditori agricoli a titolo principale per la conduzione in comune di aziende agricole hanno diritto ad essere iscritte:

alla sezione prima, se almeno la maggioranza dei soci possiede i requisiti individuali per l'iscrizione a tale sezione;

alla sezione seconda, qualora nessuno o solo la minoranza dei soci possieda i requisiti individuali per l'iscrizione alla prima sezione.

Alla sezione seconda possono, infine, essere iscritte anche le cooperative od altre forme associative di conduzione che abbiano come soci, invece che la totalità, la maggioranza di imprenditori agricoli a titolo principale purchè questi posseggano una SAU (superficie agraria utilizzata) non inferiore al 51 % della superficie terriera oggetto del piano aziendale. Queste ultime sono assoggettate, per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, al regime di cui al quinto comma del successivo art. 21.

Eccezionalmente e solo in occasione del primo impianto dell'albo, vi sono iscritti, su domanda degli interessati, coloro che sono compresi, in qualità di « unità attiva », negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, soccidari e compartecipanti, redatti a cura del servizio contributi agricoli unificati a norma della legislazione vigente.

Il comitato comprensoriale agricolo ha diritto, entro tre mesi dal primo impianto, a procedere ad eventuali rettifiche e cancellazioni, contro le quali gli interessati possono presentare ricorsi ai sensi dei successivi articoli.

Art. 13.

Scheda conoscitiva

L'iscrizione alla sezione prima o alla sezione seconda dello albo è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti di una scheda conoscitiva dell'azienda redatta secondo apposito modello predisposto dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 14.

Preparazione professionale

La sussistenza del requisito della preparazione professionale si considera presunta quando l'aspirante all'iscrizione allo albo degli imprenditori agricoli:

a) sia in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze veterinarie o in scienze forestali o in scienze naturali;

b) sia in possesso di un diploma di perito agrario o di un diploma rilasciato da istituti professionali agrari o da altre scuole ad indirizzo agrario equivalente;

c) abbia esercitato, per almeno un quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come capoazienda o come coadiuvante familiare; questa condizione può essere provata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Negli altri casi, invece, il requisito della preparazione professionale si accerta o con l'attestato di proficua frequenza ad un corso professionale agricolo o mediante esame-colloquio dinanzi ad una commissione provinciale.

La commissione provinciale d'esame dura in carica tre anni ed è nominata con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale su conforme deliberazione della giunta regionale. Essa è così composta:

1) da un funzionario dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, designato dall'assessore, con funzioni di presidente;

2) da due esperti in materia di agricoltura, designati dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

3) da tre imprenditori iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda dell'albo, designati dalle organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale.

In sede di prima applicazione della presente legge, i membri di cui al n. 3) del precedente comma sono sostituiti da tre imprenditori agricoli in possesso dei requisiti per essere iscritti ad una qualsiasi delle due sezioni dell'albo, designati dalle organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Svolge le funzioni di segretario della commissione d'esame un funzionario degli ispettorati agrari provinciali, designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Il suddetto esame-colloquio si svolge sulle materie d'insegnamento dei corsi di cui al successivo art. 69.

Il programma annuale di massima e il calendario definitivo delle sedute della commissione provinciale per gli esami-colloquio viene concordato tra il presidente della commissione stessa e i presidenti dei comitati comprensoriali agricoli della provincia.

La commissione, in caso di esito favorevole dell'esame-colloquio, rilascia all'interessato, in duplice copia, un attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola.

I verbali delle sedute della commissione vanno depositati ogni anno all'ufficio dell'albo presso l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, che è tenuto a custodirli nel proprio archivio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 15.

Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale

Si considerano imprenditori agricoli a titolo principale i conduttori in economia, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i soccidari, i compartecipanti ed i coadiuvanti familiari, che dedichino all'attività agricola non meno di due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Nei territori montani o svantaggiati è sufficiente il requisito del 50 per cento sia per il tempo dedicato che per il reddito ricavato.

Art. 16.

Competenze del comitato comprensoriale agricolo

Al comitato comprensoriale agricolo spetta deliberare - previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti - la iscrizione dei richiedenti alle sezioni prima e seconda dell'albo di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Per l'accertamento dei dati relativi al numero di ore di lavoro annualmente dedicato alle attività agricole e al reddito da lavoro agricolo annualmente ricavato dai richiedenti l'iscrizione all'albo, il comitato comprensoriale agricolo fa riferimento alle tabelle ufficiali, elaborate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per zone omogenee, concernenti sia i tempi di lavoro mediamente necessari sia i redditi netti medi da lavoro ricavabili annualmente, calcolati per unità di superficie delle diverse colture e per capo animale delle diverse specie allevate.

I valori medi unitari di cui al precedente comma devono essere *sottoposti al parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura* di cui alla legge regionale 27 giugno 1950, n. 31, sentito il comitato comprensoriale agricolo e quindi - su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - approvati dalla giunta regionale; hanno validità per un periodo non superiore ad un triennio.

Art. 17.

Iscrizione e cancellazione dall'albo

Le domande per ottenere l'iscrizione alle sezioni dell'albo debbono essere presentate in carta libera, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dagli interessati che abbiano raggiunto la maggiore età, ai comitati comprensoriali agricoli entro l'11 novembre di ogni anno, corredate di tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti; a questa documentazione può anche essere allegata la

dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati, attestante che il richiedente è riconosciuto dal servizio stesso, o come datore di lavoro o come prestatore di lavoro agricolo.

I comitati comprensoriali agricoli decidono in ordine alle domande di iscrizione entro tre mesi dal termine di cui al primo comma.

Gli imprenditori agricoli iscritti alle sezioni dell'albo sono tenuti a comunicare annualmente ai comitati comprensoriali agricoli tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti intervenute successivamente all'iscrizione.

I comitati comprensoriali agricoli, al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti a suo tempo attestati possono anche far procedere ad accertamenti d'ufficio.

I comitati comprensoriali agricoli dispongono - in base alle eventuali variazioni - la cancellazione dalle sezioni dell'albo, degli imprenditori per i quali sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti.

Le decisioni adottate dai comitati comprensoriali agricoli sono comunicate entro 30 giorni agli interessati e all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell'albo.

La cancellazione dall'albo è disposta sentito l'interessato. Lo invito all'interessato è disposto con preavviso di 30 giorni e deve contenere la motivazione sulla base della quale il comitato comprensoriale agricolo ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Qualora l'interessato non controdeduca nei termini predetti si provvede d'ufficio.

Chiunque può prendere visione dell'albo ed averne copia a sue spese.

Le modalità di tenuta dell'albo sono fissate con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 18.

Commissione regionale per i ricorsi

Avverso le decisioni dei comitati comprensoriali agricoli gli interessati possono presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ad una commissione regionale istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale composta:

a) dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con funzioni di presidente, o da un suo delegato;

b) da un funzionario addetto ai servizi agrari regionali designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con funzioni di vice presidente;

c) dal direttore del servizio contributi agricoli unificati o da un suo delegato;

d) da un esperto in materie giuridiche ed economiche designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

e) da sette imprenditori iscritti all'albo designati dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della Regione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, e dura in carica 5 anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale addetto ai servizi agrari, designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La commissione si pronuncia definitivamente in merito ai ricorsi entro due mesi dal loro ricevimento.

Le decisioni sono comunicate entro 30 giorni agli interessati, ai comitati comprensoriali agricoli competenti per territorio, nonchè all'ETFAS che provvede ad apportare nell'albo le variazioni eventualmente necessarie in dipendenza delle decisioni stesse.

Art. 19.

Effetti dell'iscrizione all'albo

Le provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole e provenienti dagli stanziamenti previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, possono essere concesse solo agli iscritti all'albo di cui ai precedenti articoli della presente legge.

Per godere di tali benefici deve essere allegato alle domande il certificato di iscrizione all'albo, rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della domanda stessa.

Le altre provvidenze regionali possono essere eccezionalmente concesse anche a soggetti non compresi nelle sezioni degli iscritti all'albo quando sussistano ragioni di interesse generale e non possano essere introdotte esclusioni per motivi funzionali alla programmazione dello sviluppo agricolo.

Art. 20.

Compensi ai componenti le commissioni

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli 14 e 18 spettano i compensi previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'auto propria, di cui al punto 3) del primo comma del suddetto articolo, deve essere preventivamente autorizzata dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dietro richiesta scritta degli interessati, e può essere concessa anche in via permanente per l'intera durata dell'incarico.

Al presidente ed al segretario di ciascuna delle commissioni provinciali di cui all'art. 14, oltre al gettone di presenza viene corrisposto, qualora le riunioni delle rispettive commissioni abbiano luogo in comuni diversi da quello ove è sita la loro sede di lavoro, il normale trattamento di missione della amministrazione di appartenenza anzichè l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio previste per gli altri componenti.

TITOLO V

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 21.

Condizioni, priorità, preferenze

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e di civile abitazione delle aziende agricole, è istituito un regime di aiuti di cui al successivo art. 25, da erogarsi in via prioritaria alle aziende singole o associate in grado di svilupparsi, cioè alle aziende nelle quali:

a) l'imprenditore eserciti l'attività agricola a titolo principale, possiede una sufficiente capacità professionale e si impegni a tenere una contabilità aziendale secondo le modalità indicate dal successivo art. 31;

b) i lavoratori occupati abbiano un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori dipendenti dei settori extra-agricoli della provincia;

c) gli investimenti siano programmati mediante un piano di sviluppo dell'impresa — redatto, presentato e approvato ai sensi dei successivi articoli 24, 36 e 37 — col quale si dimostri la possibilità di raggiungere al suo compimento un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento da individuarsi secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 5 maggio 1976.

Dello stesso regime di aiuti di cui al successivo art. 25 — con una riduzione di tutti gli importi del 20 per cento, che non si applica tuttavia al contributo per la tenuta della contabilità aziendale ed ai premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine — possono beneficiare anche le aziende agricole il cui reddito da lavoro non superi in misura maggiore del 15 per cento il reddito comparabile, purchè le stesse soddisfino le condizioni e i requisiti di cui alla lettera *a*) e alla lettera *c*) del precedente comma, e dimostrino con il piano di sviluppo:

che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale, qualora questi ultimi fossero eseguiti senza il concorso dell'intervento pubblico, riporterebbero il reddito da lavoro di tutte o di una parte delle persone occupate nell'azienda ad un livello inferiore al reddito comparabile dell'anno in cui il piano di sviluppo verrebbe ultimato;

che, una volta ultimato il piano con il concorso dello intervento pubblico, può trovare stabile occupazione nell'azienda ammodernata almeno una ULU (unità lavorativa uomo) in più per ogni quattro unità presenti nella situazione iniziale della

azienda, senza che si verifichi tuttavia, in conseguenza di ciò, una diminuzione del livello medio dei redditi da lavoro conseguiti dalle ULU (unità lavorative uomo) già occupate.

Godono di tutte le provvidenze previste dal medesimo articolo 25 anche le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che presentino un piano in comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50 % del proprio reddito ed impieghi nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro.

In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative, con preferenze per quelle costituite totalmente o in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti e loro coadiuvanti familiari e dai soggetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e sue successive modificazioni, e di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50. Tra le aziende singole godono del criterio di preferenza le imprese familiari diretto-coltivatrici.

Le cooperative agricole e le altre forme associative costituite per la conduzione delle aziende, di cui facciano parte in via eccezionale anche imprenditori agricoli non a titolo principale, usufruiscono dell'intero regime di aiuti istituito dalla presente legge con fondi sia regionali che nazionali e comunitari per l'ammodernamento aziendale, solo se la presentazione del piano interaziendale è preceduto da una completa fusione delle aziende interessate e se in tal modo l'azienda risultante dalla fusione soddisfa alle condizioni di cui al precedente terzo comma; se questa condizione invece non si verifica, per le aliquote degli investimenti previsti per i soci che non sono imprenditori a titolo principale possono essere concesse — in virtù dell'art. 14 della direttiva n. 72/159/C.E.E. — sono le misure di aiuti regionali stabilite dal successivo art. 27.

Per i fondi concessi a mezzadria o colonia, le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, oppure congiuntamente al mezzadro o colono ed al concedente, semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive previste dalla presente legge.

Possono altresì essere finanziati anche i piani di sviluppo aziendali presentati da lavoratori agricoli singoli o associati, purchè raggiungano gli stessi livelli personali di tempo di lavoro e di reddito da lavoro agricoli previsti dall'art. 15 per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 22.

Reddito da lavoro agricolo

Per reddito da lavoro agricolo, ai fini della presente legge, si intende l'insieme dei redditi derivanti dal lavoro direttivo e dal lavoro manuale forniti alla impresa agricola sia dallo imprenditore e dai suoi coadiuvanti familiari che dai lavoratori dipendenti.

Il reddito da lavoro va determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità lavorativa;

2) remunerazione del capitale proprio impiegato nella azienda per la terra e i fabbricati al tasso del 2 per cento, ed all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito nel fondo;

3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo;

4) possibilità di inclusione nel reddito aziendale sia della indennità compensativa di cui al successivo art. 42, sia delle altre integrazioni di reddito comunitarie, quali ad esempio quelle relative all'olio di oliva ed al grano duro.

Art. 23.

Reddito da lavoro comparabile

Si intende comparabile il reddito da lavoro agricolo equivalente al livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli determinato annualmente dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al territorio della provincia ove ricade l'azienda.

A cura dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale viene data ogni anno ampia diffusione ai dati comunicati dall'Istituto centrale di statistica per il calcolo delle tabelle provinciali annuali dei redditi da lavoro comparabili (o « redditi d'obiettivo »).

Alla formazione del reddito da lavoro comparabile degli addetti agricoli possono concorrere altri redditi, provenienti da attività extra-aziendali, in misura diversa a seconda delle zone; ne consegue che:

1) nelle zone di montagna delimitate dalla direttiva comunitaria n. 75/273/CEE, l'obiettivo minimo di reddito comparabile che deve essere ricavato dall'attività agricola è pari al 70 per cento per la prima ULU (unità lavorativa uomo) impiegata ed al 50 per cento per le rimanenti unità;

2) nelle zone svantaggiate delimitate dalla stessa direttiva n. 75/273/CEE, il suddetto obiettivo minimo è pari al 100 per cento per la prima ULU (unità lavorativa uomo) ed al 50 per cento per le altre unità;

3) nelle altre zone dell'Isola, infine, l'obiettivo minimo per la prima ULU (unità lavorativa uomo) è pari al 100 per cento, mentre per le rimanenti unità impiegate sale all'80 per cento.

In ogni caso, comunque, la percentuale di tempo di lavoro annuo impiegato nell'azienda e la percentuale di reddito d'obiettivo annuo ricavato dall'attività aziendale da ciascuna ULU (unità lavorativa uomo) occupata devono coincidere.

In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo può essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla giunta regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 24.

Contenuto e durata dei piani di sviluppo aziendali

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve essere coerente, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell'azienda e gli indirizzi produttivi previsti, con le linee della programmazione regionale in agricoltura e, allorchè saranno operanti, con quelle dei piani di sviluppo delle comunità montane e degli organismi comprensoriali, nonchè con gli obiettivi dei piani zonali agricoli.

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola sarà in grado di raggiungere almeno per una ULU (unità lavorativa uomo) un reddito da lavoro comparabile secondo le indicazioni di cui al precedente art. 23, comunque nei piani di sviluppo interaziendali, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ogni associato, tenendo conto sia della sua partecipazione all'attività condotta in comune, sia dei redditi della azienda di cui è titolare, nonchè del reddito ricavato dall'attività extra-aziendale.

Per tutti i suddetti fini il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi per l'annata agricola precedente a quella di presentazione, individui, attraverso un dettagliato bilancio di previsione, le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dello anno precedente alla sua presentazione;

b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al termine della realizzazione del piano;

c) indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;

d) elementi di prova sulla reale disponibilità dei terreni che si intendono acquisire in tempi utili, sia in proprietà che in affitto, per la formazione o l'ampliamento della superficie aziendale;

e) programma di investimenti e piano dei finanziamenti con la eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti;

f) l'indicazione della durata del piano;

g) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a sei anni, la contabilità aziendale secondo le metodologie indicate dall'amministrazione regionale ai sensi del successivo art. 31.

Il piano di sviluppo può avere una durata massima di nove anni.

Possono essere apportate ed accolte varianti ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione, sia per quanto riguarda gli investimenti che per gli orientamenti colturali previsti, purchè le varianti proposte non alterino, in diminuzione, gli obiettivi di reddito perseguiti.

Art. 25.
Regime di aiuti comunitari, nazionali e regionali per l'ammodernamento delle aziende agricole

Tutti gli imprenditori agricoli, singoli od associati, e le loro cooperative di conduzione i cui piani di sviluppo aziendali od interaziendali siano stati approvati secondo le procedure previste dalla presente legge, possono beneficiare dei seguenti aiuti istituiti dalla Comunità economica europea e dallo Stato:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e per i relativi interessi nei casi di insufficiente garanzia reale o personale;

c) cessione in proprietà e/o affitto, in via prioritaria, delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo VII della presente legge;

d) premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine;

e) contributo per la tenuta della contabilità aziendale;

f) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli per l'assistenza interaziendale;

g) premi di insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti.

I piani di sviluppo aziendale o interaziendale, presentati da imprenditori coltivatori diretti, coloni, mezzadri, soccidari, compartecipanti e dai loro coadiuvanti familiari, nonchè dalle cooperative od altre forme associative di conduzione costituite con prevalenza da imprese diretto-coltivatrici, possono beneficiare — in alternativa alle provvidenze di cui alla lettera *a*) del precedente comma — della concessione di un contributo regionale in conto capitale, pari al 50 per cento della spesa ammissibile per i soli miglioramenti fondiari previsti nei piani di sviluppo stessi, e di mutui a tasso agevolato per i restanti fabbisogni.

Art. 26.
Contributi in conto interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi, di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 25, riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore (il cui piano di sviluppo sia stato approvato) con gli istituti di credito autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge all'esercizio del credito agrario di miglioramento e che si siano impegnati ad effettuare le operazioni di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il predetto concorso può essere concesso fino alla concorrenza di un importo non superiore a 43030 unità di conto europee per ogni ULA (unità lavorativa annua) di 2300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato ivi inclusi — per le zone montane e per le zone svantaggiate di cui al secondo comma del precedente art. 4 — gli eventuali fabbisogni finanziari, per gli investimenti a carattere turistico e/o artigianale, realizzabili nelle aziende agricole, previsti dal successivo art. 47.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui ai precedenti commi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e all'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse, le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, nonchè di vitelli destinati all'ingrasso.

Quando il piano di sviluppo aziendale prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10765 unità di conto europee e non superiore a 54565 unità di conto europee e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo è limitata alle spese necessarie per la prima acquisizione del piano purchè la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda, superi il 60 per cento.

La concessione del concorso di cui al presente articolo per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle ulteriori decisioni comunitarie da adottarsi in relazione al punto 3 dell'art. 9 della direttiva n. 72/159/CEE.

Art. 27.
Contributi regionali in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario

La regione autonoma della Sardegna — tenuto conto del disposto dell'art. 14 della direttiva n. 72/159/CEE — può integrare, su richiesta degli interessati di cui al secondo comma del precedente art. 25, il regime di aiuti comunitari e nazionali istituito con le leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, numero 352, a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che realizzino piani di sviluppo aziendali o interaziendali, con un contributo regionale in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammissibile per la costruzione dei fabbricati aziendali e per le opere di miglioramento fondiario previste nei piani di sviluppo stessi.

In tal caso, ai suddetti imprenditori interessati viene concesso, per il residuo 50 per cento della spesa massima ammissibile per la realizzazione di dette opere, il mutuo di miglioramento fondiario ventennale agevolato previsto dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, mentre gli acquisti consentiti delle scorte necessarie per il piano di ammortamento dell'azienda sono assistiti interamente con i mutui decennali agevolati previsti dalla medesima normativa statale.

L'insieme degli importi dei mutui ventennali e/o decennali — comprensivi degli interessi di preammortamento maturati sulle somministrazioni erogate dagli istituti di credito — e del contributo regionale in conto capitale di cui al primo comma, non deve essere superiore a 43030 unità di conto europee per ogni ULA (unità lavorativa annua) di 2300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato.

Il contributo regionale in conto capitale può essere erogato all'imprenditore anche in due o più soluzioni secondo le disposizioni che saranno emanate con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Una volta provveduto alla liquidazione del contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale, alla fine di ciascun esercizio finanziario, può reintegrare il relativo capitolo di bilancio prelevando, dalle assegnazioni ottenute per gli scopi di cui all'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e all'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, la quota attualizzata di concorso interessi corrispondenti alla parte del mutuo di miglioramento fondiario ventennale concedibili e non erogata.

Art. 28.
Fidejussione

Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla-osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in linea di massima eccedere il 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei casi di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed all'80 per cento nei casi di cui all'art. 10, punto *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere concessa fino alla misura massima del 90 per cento dei mutui, sempre comprensivi di capitali ed interesse.

Per gli affittuari, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejssione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalle altre leggi statali e regionali.

Art. 29.

Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine

Qualora sia previsto un orientamento dei piani di sviluppo aziendali, presentati da imprenditori agricoli singoli od associati, verso la produzione di carni bovine e/od ovi-caprine, è concesso un premio di orientamento sotto forma di contributo in conto capitale per ogni ettaro di superficie aziendale necessaria alla produzione di carni bovine e/od ovi-caprine, a condizione che, a compimento dei piani di sviluppo, la quota delle vendite annuali di bovini, ovini e caprini, superi il 50 per cento del complesso delle vendite dei prodotti delle aziende.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni, in ragione di 48,2 unità di conto europee per ettaro il primo anno, di 32,6 unità di conto europee per ettaro il secondo anno e di 16,6 unità di conto europee per ettaro nel terzo anno. L'importo complessivo del contributo per azienda non potrà superare 4820 unità di conto europee per il primo anno, 3260 unità di conto europee per il secondo anno e 1660 unità di conto europee per il terzo anno. Tali limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione o di altre forme di conduzione aziendale associate.

Art. 30.

Acquisizione di terre

Le aziende agricole, singole od associate, che presentino un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, possono chiedere che vengano loro cedute in proprietà o in affitto per almeno quindici anni le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel titolo VII della presente legge secondo quanto disposto ai successivi articoli 54, 59 e 60.

Le richieste di cui il primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nei piani di sviluppo agricolo degli organismi comprensoriali o delle comunità montane, allorchè approvati ed operanti. Lo organismo fondiario nella concessione delle terre rispetta comunque le seguenti preferenze nell'ordine:

1) agli affittuari o ai mezzadri o ai coloni o ai soccidari o ai compartecipanti ed ai coadiuvanti familiari eventualmente già presenti sul fondo, purchè in condizione di presentare un piano di sviluppo per il medesimo;

2) agli imprenditori agricoli comunque operanti su fondi contigui, che siano nella stessa condizione di cui al primo punto;

3) ad imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale, purchè trattisi in prevalenza di coltivatori diretti;

4) a singoli imprenditori coltivatori diretti;

5) ad altri imprenditori singoli.

Sezione II

INCENTIVI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE ED ALTRI AIUTI

Art. 31.

Aiuti per la contabilità delle aziende agricole

La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che presentano un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, o che, essendo iscritti all'albo di cui al titolo IV della presente legge, ne facciano richiesta anche senza la presentazione del piano di sviluppo, è concesso per la tenuta della contabilità delle proprie aziende agricole un contributo di 614 unità di conto europee erogabili in 6 anni, per l'importo di 154 unità di conto europee nel primo anno e di 92 unità di conto europee in ciascuno dei successivi cinque anni.

Le domande tendenti ad ottenere la concessione di tale contributo devono essere presentate dagli interessati — o direttamente o tramite le proprie organizzazioni professionali di categoria da essi all'uopo delegate — all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, unitamente alla scheda aziendale e all'impegno di tenere, direttamente o attraverso gli uffici di rilevazione e assistenza contabile delle organizzazioni professionali agricole, la contabilità aziendale stessa per un periodo di tempo non inferiore a sei anni.

Per gli imprenditori che, essendo stati ammessi a godere delle provvidenze di cui ai precedenti articoli per la realizzazione di un piano di sviluppo della propria azienda, debbono obbligatoriamente tenere la contabilità aziendale in conseguenza del disposto dell'art. 2, lettera *c*), della direttiva n. 72/159/CEE, la durata minima di tale impegno è di 6 anni, qualora il piano di sviluppo abbia una durata analoga o inferiore; se quest'ultimo, invece, ha una durata superiore ai 6 anni, la contabilità aziendale deve essere tenuta fino alla conclusione del piano di sviluppo medesimo.

Gli imprenditori cui sia stato concesso l'aiuto per la contabilità aziendale dovranno tenere, direttamente o indirettamente, tale contabilità secondo la metodologia che l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale adotterà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della direttiva numero 72/159/CEE e sentito il parere del comitato regionale di informazione contabile agricola per la Sardegna istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 11 marzo 1976.

L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale comunica ogni anno al comitato regionale di cui al precedente comma l'elenco delle aziende cui è stato concesso il contributo per la tenuta della contabilità; ogni azienda sarà contrassegnata nell'elenco soltanto da un numero di codice, dall'indicazione della classe CEE di appartenenza e dall'indicazione del comune dove l'azienda stessa è sita.

Qualora il comitato prescelga una o più aziende del suddetto elenco per inserirle nel campione regionale della rete di informazione contabile della CEE, queste sono tenute a mettere a disposizione della comunità economica europea — attraverso l'ufficio di contabilità agraria per la Sardegna dello Istituto nazionale di economia agraria (INEA) — in forma anonima la propria contabilità annuale.

Art. 32.

Servizio regionale per la contabilità in agricoltura

Allo scopo di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità di gestione da parte delle aziende agricole, la giunta regionale — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — istituisce un servizio regionale per la contabilità in agricoltura, articolato in un centro regionale di elaborazione dati e di analisi delle gestioni agrarie e in quattro uffici provinciali di consulenza alla gestione agraria. La costituzione e la gestione di detto servizio è affidata all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna con la partecipazione attiva di un comitato regionale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Il servizio regionale per la contabilità in agricoltura dovrà svolgere i seguenti compiti:

a) elaborazione meccanografica dei dati contabili forniti dalle aziende agricole o direttamente o tramite gli uffici di rilevazione e assistenza contabile delle proprie organizzazioni professionali;

b) diffusione della metodologia per la tenuta della contabilità aziendale agricola messa a punto dall'amministrazione regionale in base al disposto di cui al quinto comma del precedente art. 31;

c) analisi di gestione-tipo, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento di cui all'ottavo comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e del loro periodico aggiornamento, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 5 maggio 1976;

d) consulenza per l'analisi delle gestioni aziendali agli imprenditori che ne facciano richiesta e che, in tal caso, saranno tenuti al pagamento del costo dei servizi forniti;

e) collaborazione, con il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Sardegna e con l'INEA, per il buon funzionamento della rete d'informazione contabile CEE nell'Isola.

Fin quando non sarà istituito il servizio regionale per la contabilità in agricoltura, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — onde garantire, agli imprenditori agricoli e alle loro organizzazioni professionali che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica nell'attività di rilevazione dei dati contabili e la necessaria relativa elaborazione meccanografica — può stipulare con l'INEA apposite convenzioni, atte a garantire la disponibilità di tali servizi a tariffe forfettarie annuali agevolate.

Art. 33.
Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Alle associazioni di imprenditori agricoli che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge nelle forme previste dalle leggi vigenti con priorità per le forme cooperativistiche e società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e i cui soci siano in prevalenza coltivatori diretti e che abbiano come scopo la realizzazione di piani di sviluppo interaziendali o l'utilizzazione in comune di attrezzature e dotazioni aziendali o la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione, che verrà corrisposto in due rate annuali di eguali entità.

L'ammontare complessivo delle due rate del contributo può variare da un minimo di 2691 unità di conto europee ad un massimo di 8072 unità di conto europee a seconda del numero degli associati e il tipo di attività esercitata in comune.

L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, stabilirà i criteri e i parametri per la determinazione dell'entità del contributo in rapporto a quanto indicato nel precedente comma.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i comitati agricoli competenti per territorio.

Le associazioni devono essere costituite con voto pro-capite ed impegnarsi a svolgere la loro attività per almeno cinque anni; gli imprenditori associati devono essere almeno 20.

Nella concessione dei contributi sarà data la priorità alle associazioni e alle cooperative che assumono, alle proprie dipendenze, con regolare contratto di durata almeno triennale, un agronomo od un perito agrario.

Art. 34.
Incentivi per lo sviluppo dell'irrigazione a carattere collettivo

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo, gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono che, a conclusione delle opere, almeno il 40 per cento della SAU (superficie agraria utilizzata), sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

Art. 35.
Incentivi per la ricomposizione e il riordino fondiario

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5, della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione e di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 50 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente art. 34.

Sezione III

NORME PROCEDURALI E ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 36.
Presentazione e istruttoria delle domande di aiuto per i piani di sviluppo aziendali

Gli imprenditori aventi diritto, che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 25 della presente legge, debbono presentare domanda al presidente dell'organismo comprensoriale competente per territorio, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suoi uffici periferici competenti per territorio, allegando un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Il requisito relativo allo svolgimento dell'attività agricola a titolo principale è accertato — sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo degli imprenditori — dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dopo la costituzione dell'albo, tale requisito si accerta mediante il certificato di iscrizione ad una delle sezioni dell'albo stesso, che deve risultare rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto al giorno di presentazione della domanda.

Una volta entrato in funzione l'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale, soltanto gli iscritti ad esso possono beneficiare del regime di aiuti di cui al presente titolo, salvo i casi previsti all'ultimo comma dell'art. 21.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ricevuta la domanda, provvede alla sua istruttoria avvalendosi anche dei propri uffici staccati.

Terminata l'istruttoria, e comunque entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'ispettorato trasmette questa ultima, con i relativi allegati e le relazioni conclusive, al comitato comprensoriale agricolo competente per territorio.

L'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, e la sezione speciale della riforma agro-pastorale assistono i soggetti che ne facciano richiesta, senza oneri per gli stessi, ai fini della presentazione dei piani di sviluppo, nonchè ai fini delle scelte produttive in relazione all'ambiente ed alla programmazione regionale comprensoriale e delle comunità montane.

L'assistenza tecnica di cui al precedente comma è prestata con priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti singoli o associati, nonchè alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori.

Art. 37.
Approvazione dei piani e concessioni delle provvidenze

Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti il comitato comprensoriale agricolo, sulla base dell'istruttoria, respinge o approva il piano di sviluppo con propria decisione motivata.

Anche le richieste di varianti devono essere autorizzate dai comitati comprensoriali agricoli, con le stesse norme procedurali previste per l'approvazione dei piani di sviluppo.

Gli atti completi della decisione di approvazione sono trasmessi all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale dal presidente del comitato comprensoriale agricolo.

L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro due mesi dall'arrivo degli atti, sulla base della decisione di approvazione del piano di sviluppo e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio, emette il nulla-osta necessario alla stipulazione delle operazioni di credito e il decreto relativo alla concessione delle altre provvidenze.

Esclusi i decreti di concessione o di impegno, i provvedimenti relativi alla liquidazione sia parziale che finale dei relativi importi così come gli atti di collaudo sono di competenza dei capi degli ispettorati provinciali mediante delega dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Per le provvidenze relative al credito agevolato, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base degli elenchi dei mutui perfezionati trasmessi bimestralmente dagli enti od istituti di credito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, provvede, con proprio decreto, alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, comprensivi di quelli di preammortamento, allo scadere delle singole rate dell'ammortamento stesso. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, richiede al Ministero dell'agricoltura e foreste i mezzi finanziari necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per le provvidenze relative ai contributi aggiuntivi in conto capitale, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale provvede alla liquidazione a favore dei richiedenti allo scadere delle rate anticipate, ai sensi dell'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153. L'assessore può delegare un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione.

Alla concessione dei premi di orientamento provvede con proprio decreto l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto del parere espresso dal comitato comprensoriale agricolo e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Gli aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli saranno concessi con provvedimenti assessoriali, sentita la competente commissione consiliare dell'agricoltura.

Gli aiuti per la tenuta della contabilità aziendale saranno erogati dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, gestore del servizio regionale per la contabilità agricola, previo accreditamento dei fondi annualmente necessari disposto, con proprio

decreto, dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio regionale.

I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i soccidari e i compartecipanti, singoli o associati, che prevedano nel loro piano di sviluppo anche l'acquisizione di terre necessarie, possono rivolgere domanda all'organismo fondiario (ETFAS) per ottenere i terreni dei quali quest'ultimo disponga ai sensi delle norme della presente legge e della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

Art. 38.

Concessione degli aiuti previsti dalla presente legge per domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore

I progetti, presentati da imprenditori agricoli a titolo principale, per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, sempre che rispondano ai requisiti ed alle finalità previste dalla legge, essere finanziati, a richiesta degli interessati, secondo le modalità della presente legge.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 31 e al decimo comma del precedente art. 37, i contributi per la tenuta della contabilità, concessi, entro il 31 dicembre 1978, ai sensi dell'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dell'art. 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 dicembre 1977, n. 958, saranno erogati, con decreti di liquidazione dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, mediante rate quadriennali secondo quanto già disposto nei relativi decreti di concessione e tenuto conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 77 e 78 della presente legge.

Art. 39.

Controlli e decadenze

L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere del comitato comprensoriale agricolo, pronuncia con proprio decreto la decadenza delle provvidenze concesse e, in tutto o in parte, liquidate, allorquando i beneficiari:

a) abbiano, in un periodo di tempo inferiore a venti anni dalla concessione delle provvidenze, distolto le opere di miglioramento agrario e fondiario dalle finalità per le quali furono concesse le provvidenze stesse;

b) abbiano fornito nelle domande e nei piani di sviluppo indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore la pubblica amministrazione sull'opportunità di concedere le provvidenze;

c) abbiano disatteso l'impegno di tenere la contabilità aziendale.

La decadenza delle provvidenze comporta la restituzione di quanto percepito più i relativi interessi. I beneficiari del finanziamento del piano di sviluppo non possono alienare i terreni oggetto del piano per tutta la durata della realizzazione del piano stesso e comunque per un periodo non inferiore a nove anni dal collaudo finale, salvo che ciò avvenga per successione ereditaria.

L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere vincolante del comitato comprensoriale agricolo, può autorizzare l'alienazione dei terreni oggetto del piano di sviluppo, a domanda del beneficiario o dei suoi successori.

La domanda tendente ad ottenere la suddetta autorizzazione deve essere presentata al comitato comprensoriale agricolo competente, che la invia, entro trenta giorni, all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale corredata di parere motivato.

L'inosservanza del divieto di alienazione comporta la decadenza delle provvidenze e la restituzione di quanto percepito per i relativi interessi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 40

Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine

Qualora i piani di sviluppo, presentati da imprenditori a titolo principale singoli od associati per aziende site nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui al secondo comma del precedente art. 4, prevedano un orientamento verso la produzione di carni bovine e/od ovi-caprine e che, una volta ultimati i piani di sviluppo, risulterà un carico di almeno 0,5 UBA (unità di bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera aziendale, i premi di orientamento di cui al precedente articolo 29 saranno corrisposti nelle seguenti misure più favorevoli:

64,2 unità di conto europee per ettaro, fino ad un massimo di 6420 unità di conto europee per azienda, il primo anno;

43,4 unità di conto europee per ettaro, fino ad un massimo di 4340 unità di conto europee per azienda, il secondo anno;

22,1 unità di conto europee per ettaro, fino ad un massimo di 2210 unità di conto europee per azienda, il terzo anno.

I suddetti limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione o altre forme di conduzione aziendale associata.

Art. 41.

Premio di insediamento e permanenza

Ad integrazione degli aiuti previsti negli articoli precedenti, l'amministrazione regionale, allo scopo di incoraggiare l'insediamento e la permanenza dei giovani nei territori di montagna e di collina depressa e nelle altre zone agricole svantaggiate, istituisce un premio speciale di insediamento e di permanenza nell'attività agricola a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti che non abbiano superato i 35 anni e che, in forma singola od associata, intendono insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle suddette zone.

I giovani di cui al comma precedente possono fruire del premio, subordinatamente all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale da essi presentato in forma singola od associata e che godrà di priorità nell'erogazione dei finanziamenti.

L'ammontare del premio è fissato nella somma di L. 500.000 annue, che viene erogato per l'intera durata del piano aziendale o interaziendale di sviluppo.

Per l'accertamento delle capacità professionali dei beneficiari di cui al precedente articolo valgono le norme contenute nel precedente art. 14.

I giovani che intendono insediarsi nelle zone di collina, collina depressa o montagna hanno diritto di precedenza nella assegnazione delle terre da parte della sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo deve essere considerato integrativo e non sostitutivo della speciale indennità compensativa di cui al successivo art. 42.

Art. 42.

Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli, i quali diano prova di coltivare e/o di utilizzare in parte od anche totalmente per il pascolo del bestiame, nelle predette zone montane e nelle zone svantaggiate, uno o più fondi da essi condotti a qualsiasi titolo, dedicando a tali attività agricole e/od agro-pastorali almeno la metà del proprio tempo complessivo di lavoro e ricavandone almeno la metà del proprio reddito annuo da lavoro, è concessa un'indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, a condizione che si impegnino a proseguire le suddette attività per almeno un quinquennio. Tale concessione ha la durata di un quinquennio.

Gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'impegno di cui al precedente comma, qualora intervengano eventi di forza maggiore, tali da compromettere l'esistenza dell'azienda.

Sono altresì esonerati dall'obbligo di continuare l'attività di coltivazione e l'attività agro-pastorale coloro che cessino tali attività alle condizioni previste dal successivo titolo VII, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della SAU (superficie agraria utilizzata) delle proprie aziende a scopi di miglioramento delle strutture.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la SAU (superficie agraria utilizzata) dei fondi condotti dal richiedente non è inferiore ad ettari tre e il beneficiario è imprenditore agricolo che coltiva direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare.

Ai fini della determinazione della SAU (superficie agraria utilizzata), si tiene conto delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive o consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la SAU (superficie agraria utilizzata) complessiva delle aziende associate ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nei fondi condotti in comune.

Art. 43.

Misura dell'indennità compensativa

Sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate la indennità compensativa è concessa in funzione del numero di capi bovini ed equini, nonchè di pecore e capre, allevati durante l'intera annata agraria, convertiti in UBA (unità di bestiame adulto) sulla base della seguente tabella di conversione:

bovini ed equini con più di due anni = 1,00 UBA;
bovini ed equini da 6 mesi a 2 anni = 0,60 UBA;
pecore ed arieti, capre e becchi = 0,15 UBA.

L'importo dell'indennità per UBA (unità di bestiame adulto) viene determinato, tenendo conto anche delle eventuali porzioni di UBA (unità di bestiame adulto) risultanti dal predetto calcolo di conversione per gli animali realmente allevati, secondo i seguenti scaglioni:

a) quando l'azienda è sita nelle zone di montagna:

34 unità di conto europee per ogni UBA = da 0,60 fino a 5 UBA;

26 unità di conto europee per ogni UBA = da 5,05 fino a 10 UBA;

20 unità di conto europee per ogni UBA = da 10,05 fino a 15 UBA;

b) quando l'azienda è sita nelle zone svantaggiate:

27 unità di conto europee per ogni UBA = da 0,60 fino a 5 UBA;

21 unità di conto europee per ogni UBA = da 5,05 fino a 10 UBA;

16 unità di conto europee per ogni UBA = da 10,05 fino a 15 UBA.

L'importo complessivo dell'indennità concedibile in ciascun caso per gli allevamenti non può, però, essere superiore, sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate, a 16,6 unità di conto europee per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata) foraggera a disposizione dell'impresa agricola od agro-pastorale, singola od associata, in tali zone.

Quando l'azienda è sita nelle zone di montagna, possono essere incluse nel calcolo delle UBA (unità di bestiame adulto) anche tutte le vacche da latte la cui produzione sia destinata alla commercializzazione. Quando, invece, l'azienda è sita nelle zone svantaggiate, le vacche da latte possono essere incluse nel calcolo delle UBA (unità di bestiame adulto) solo se la produzione del latte rappresenta oltre il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale: in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte, nella misura del 20 per cento e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte, da comprendersi nel primo e nel secondo scaglione di cui alla lettera *b*) del precedente secondo comma, col relativo importo unitario dell'indennità ridotto rispettivamente a 21,6 e a 16,8 unità di conto europee per UBA (unità di bestiame adulto).

Per le aziende site nelle zone di montagna, l'indennità compensativa può essere, sia in parte che interamente (quando le medesime non allevano il suddetto tipo di bestiame), calcolata e concessa anche per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata), coltivata, con esclusione delle superfici destinate alla produzione di frumento e di foraggi, compresi i cereali foraggeri nonchè di quelle destinate alla coltivazione intensiva di pereti, meleti e pescheti, superiori a ettari 0,50.

In tal caso l'importo dell'indennità per ettaro viene determinato, tenendo conto, con arrotondamento alla decina, anche delle eventuali are coltivate, secondo i seguenti scaglioni:

26 unità di conto europee per ettaro = da 0,50 fino a 5 ettari di SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata;

22 unità di conto europee per ettaro = da 5,10 fino a 10 ettari di SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata;

16 unità di conto europee per ettaro = da 10,10 fino a 20 ettari di SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata.

In ogni caso, tuttavia, l'importo complessivo dell'indennità compensativa concedibile annualmente per singola impresa, sia quando essa è richiesta solo per le UBA (unità di bestiame adulto) allevata, sia quando è richiesta (com'è consentito nelle zone di montagna) o per la sola SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata o in forma mista per entrambe le due possibilità, non può essere superiore a n. 400 unità di conto europee nelle zone di montagna ed a n. 320 unità di conto europee nelle zone svantaggiate. Tali importi annuali massimi, invece, possono essere superati per le cooperative, per le società di persone e per le comunità familiari.

Art. 44.

Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa

La concessione dell'indennità compensativa è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 30 agosto dell'annata cui si riferisce, di una domanda munita del visto di conformità del sindaco in qualità di presidente del comitato comunale dell'agricoltura competente per territorio ove è sita l'azienda, da inoltrare all'organismo comprensoriale o alla comunità montana competenti. Nel caso di aziende ricadenti in diversi comuni, la competenza per il visto di conformità è del comune ove l'azienda è prevalente per terreni e numero di capi allevati. E' facoltà del sindaco di quel comune assumere informazioni presso gli altri comuni interessati.

Dopo il primo anno, per godere delle suddette provvidenze, sarà sufficiente documentare, entro il termine di cui al precedente comma, la permanenza dei requisiti necessari.

Sulla base degli elenchi comunali delle domande pervenute agli organismi comprensoriali o alle comunità montane e da questi trasmessi all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, quest'ultimo determina il fabbisogno finanziario per ciascun organismo comprensoriale o comunità montana, provvedendo ai relativi accrediti entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio regionale.

Le comunità montane e gli organismi comprensoriali provvedono a fare effettuare dagli ispettorati agrari o dall'ente di sviluppo o dai consorzi di bonifica i necessari accertamenti e controlli, anche a mezzo campione costituito da non meno del cinque per cento delle imprese che hanno presentato la domanda per l'indennità e che dovrà essere determinato mediante sorteggio, su base territoriale di competenza di ciascun organismo comprensoriale o comunità montana.

Ove, a seguito di tali controlli e accertamenti, quanto dichiarato nella domanda non risultasse veritiero, l'interessato, oltre a perdere l'indennità per l'anno cui si riferisce la domanda recante false indicazioni, può essere anche escluso, con decisione della giunta esecutiva della comunità montana o dell'organismo comprensoriale, per una durata fino a cinque anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

Gli elenchi per comune delle imprese che restano escluse, in base al predetto sorteggio, dagli accertamenti dovranno, entro la prima quindicina di ottobre, essere affissi all'albo pretorio di ciascun comune di residenza dei beneficiari, con l'indicazione del numero di UBA (unità di bestiame adulto) e di ettari di SAU (superficie agraria utilizzata) da ciascuno di essi dichiarato, nonchè del relativo importo complessivo dell'indennità richiesta (espressa sia in unità di conto europee che in lire).

Entro i successivi quindici giorni chiunque può presentare ricorso al presidente della giunta comprensoriale o montana, che decide in merito, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Sulla base dei fondi assegnati alla comunità montana o allo organismo comprensoriale dall'amministrazione regionale, il presidente della comunità montana o dell'organismo comprensoriale provvede con delibera, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, alla liquidazione dell'indennità alle aziende per le quali non si siano verificate le azioni di ricorso di cui al precedente comma, nonchè alle aziende sottoposte a controllo per campione e nelle quali gli accertamenti abbiano dato esiti positivi.

Di tutte le delibere di liquidazione, nonchè delle delibere concernenti le aziende alle quali non viene concessa l'indennità compensativa e per le quali la giunta esecutiva ha eventualmente anche deciso, ai sensi del precedente quinto comma, l'esclusione da tutti i benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere data notifica all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 45.

Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane o svantaggiate

Per la realizzazione, nelle zone di montagna o nelle zone agricole svantaggiate, di cui al secondo comma del precedente art. 4, degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a totale ca-

rico dei fondi amministrati dalla Regione e provenienti dagli stanziamenti di cui all'art. 15, lettera *e*), della stessa legge 10 maggio 1976, n 352.

La spesa ammissibile per i suddetti investimenti non può eccedere 40.000 unità di conto europee per singolo investimento collettivo e 200 unità di conto europee per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

La ripartizione dei fondi tra gli organismi comprensoriali e le comunità montane per l'attuazione dei relativi programmi avviene con delibera della giunta regionale su proposta dello assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base dei criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e tenuto conto di tutti i comuni del comprensorio o della comunità montana compresi nell'elenco delle zone montane svantaggiate allegato alla direttiva n. 75/273/CEE e sue successive modifiche e integrazioni.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo di cui al primo comma del presente articolo vanno presentate all'organismo comprensoriale o alla comunità montana competente per territorio, che provvederà, entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, all'istruttoria delle pratiche anche attraverso gli uffici tecnici della Regione o di altri enti pubblici.

Alla concessione ed alla erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo provvedono, avvalendosi delle assegnazioni disposte in loro favore dall'amministrazione regionale, i presidenti degli organismi comprensoriali o delle comunità montane, su conforme delibera della rispettiva giunta esecutiva, e dandone notifica all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 46.

Concessione di provvidenze per domande già presentate

In via transitoria le domande presentate all'amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno istruite dall'amministrazione regionale stessa e usufruiranno dei contributi previsti dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, secondo le disposizioni impartite dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in esecuzione della legge citata.

Art. 47.

Finanziamento di attività agro-turistiche o artigianali realizzabili nelle aziende agricole

Nelle zone del territorio regionale di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75/273/CEE e sue successive modifiche e integrazioni, le provvidenze di cui agli articoli 25, 26 e 27 della presente legge, possono essere concesse, secondo le stesse procedure di cui ai precedenti articoli 36 e 37, agli imprenditori agricoli a titolo principale anche per investimenti di carattere agro-turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.765 unità di conto europee per azienda, da realizzarsi in tali zone nell'ambito aziendale ed inseribili nei piani di sviluppo delle aziende agricole sia singole che associate o delle cooperative di conduzione aziendale.

TITOLO VII

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI.

Art. 43.

Finalità

La Regione istituisce un regime di aiuti a favore di coloro che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate, con la finalità di favorire la mobilità del capitale fondiario in relazione agli obiettivi di ammodernamento delle strutture in agricoltura, in armonia con le scelte contenute nei piani zonali di sviluppo e nella programmazione regionale e comprensoriale.

Art. 49.

Aiuti per la cessazione dell'attività agricola

Il regime di aiuti prevede:

a) un'indennità annua per coloro che anticipano la cessazione della loro attività agricola;

b) un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari per le finalità indicate al precedente art. 48.

Art. 50.

Beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola

L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla lettera *a*) del precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro, e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole, che destinano le terre, con esclusione dei boschi, agli scopi del presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, soccidari e compartecipanti quando i proprietari delle rispettive aziende consentono la destinazione delle terre, con esclusione dei boschi, agli scopi predetti.

Per la concessione dell'indennità prevista dal presente titolo può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa SAU (superficie agraria utilizzata), al quale verrà richiesta idonea documentazione.

Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 51.

Estensione dell'indennità ad altri soggetti

Hanno altresì titolo all'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 50, sempreché ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonchè i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente, che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda, limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti, per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda. Sempre agli stessi fini, si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

Art. 52.

Condizioni per gli imprenditori agricoli

Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 50, ai fini della concessione dell'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve essere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 50, l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova della effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola,

parte della propria azienda in misura superiore al 20% della relativa superficie. Non si considerano, a tali effetti, atti di alienazione quelli concernenti i boschi e quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio e nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore, oltre al bosco, può mantenere per le necessità familiari anche la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta, egli può trattenere la predetta quota, anzichè in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 53.
Condizioni per gli altri soggetti

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'art. 51, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 50, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi del terzo comma dell'art. 51, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato alla attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano ancora iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*) del precedente art. 52.

Art. 54.
Cessione delle terre

La concessione dell'indennità di cui alla lettera *a*) del precedente art. 49 è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*) dell'art. 52, anche alla condizione che le superfici, sulle quali viene esercitata la attività agricola, escluso il bosco, siano cedute all'organismo fondiario di cui al successivo art. 56, mediante vendita od affitto non inferiore a quindici anni, ad imprenditori agricoli che abbiano presentato un piano di sviluppo ai sensi del titolo V della presente legge, con priorità per i coltivatori diretti.

Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario dovrà dare la preferenza:

1) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto-coltivatrici singole o associate che presentino il piano di sviluppo;

2) ai terreni necessari per l'ampliamento di cooperative a larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che presentino il piano di sviluppo;

3) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto-coltivatrici singole o associate o cooperative;

4) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende appartenenti ad imprenditori agricoli iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000;

5) alle terre poste in vendita da enti pubblici non territoriali che non siano dipendenti dalla Regione o da enti morali.

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario non può essere superiore a quello corrisposto allo originario proprietario. In deroga alle vigenti disposizioni, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare senza il consenso del proprietario i terreni ricevuti in affitto.

La giunta regionale determina annualmente i limiti finanziari entro i quali l'organismo fondiario può procedere alla acquisizione di terreni in ogni comprensorio o comunità montana.

Art. 55.
Misura dell'indennità di anticipata cessazione

L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta degli interessati:

900 unità di conto europee per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto europee per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli o per i lavoratori agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 56.
Organismo fondiario

Esercita le funzioni di organismo fondiario la sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n 44.

I terreni a pascolo permanente acquisiti dalla sezione speciale in applicazione del precedente art. 54 sono destinati a far parte del monte dei pascoli istituito con l'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, anche in deroga al programma annuale di cui all'art. 27 della stessa legge regionale n. 44.

Per l'acquisizione e per la determinazione della utilizzazione dei terreni si applicano, per quanto applicabili, rispettivamente gli articoli 21, 22, 23, 24, 33, 34 e 35 della citata legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, e tutte le norme della sezione III del capo III della stessa legge regionale, con la sola deroga al divieto di alienazione.

I terreni acquisiti dalla sezione speciale ai sensi del precedente art. 54, tuttavia, sono destinati con priorità, mediante cessione in affitto o subaffitto o vendita, agli imprenditori agricoli coltivatori diretti che beneficiano delle misure di incoraggiamento relative all'ammodernamento delle aziende agricole di cui al titolo V della presente legge, con preferenza a quelli che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale e fatte salve comunque le precedenze stabilite dal precedente art. 30.

Qualora la sezione speciale non possa utilizzare le terre acquisite per la finalità sopra citata, potrà cederle in utilizzazione temporanea a imprenditori agricoli coltivatori diretti che realizzino con l'acquisizione delle nuove superfici una maggiore produttività aziendale.

I terreni acquisiti dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento stutturale, possono essere destinati alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi o ad altri fini di pubblica utilità.

Le spese relative all'acquisizione dei terreni da parte della sezione speciale graveranno prioritariamente sui fondi all'uopo stanziati dall'art. 7, lettera *c*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed inoltre sui fondi di cui al titolo 6.5.1-II del programma di intervento per gli anni 1976-78 (triennale) ed ai corrispondenti titoli dei programmi successivi.

Art. 57.
Beneficiari del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale di cui alla lettera *b*) dello art. 49 può essere concesso su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e rendano disponibile la terra con le modalità previste dall'art. 54. Il premio si aggiunge all'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione di terreni, o al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione di cui all'art. 49, lettera *a*), rendano disponibili i propri terreni con le modalità previste dall'art. 54;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, all'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, rendano disponibili i propri terreni con le modalità di cui all'art. 54;

d) ai proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo V della presente legge;

e) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del titolo V della presente legge;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione secondo le modalità previste dall'art. 54. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti.

Il predetto premio per gli aventi titolo di cui al precedente comma, calcolato in base alle annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, è pari: a 10 annualità per gli aventi titolo indicati nella lettera *a)*; a 8 annualità per gli aventi titolo indicati nelle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*; a 6 annualità per gli aventi titolo indicati nella lettera *c)*.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Il premio di apporto strutturale, con l'eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal precedente comma, può essere ulteriormente aumentato del 30 per cento quando i beneficiari previsti dal primo comma del presente articolo siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000.

In ogni caso, fatta salva l'eccezione di cui alla lettera *f)* del primo comma, il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di revisione dei terreni ai fini della costituzione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

Art. 58.
Norme previdenziali

Per i beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione della attività agricola di cui alla presente legge valgono le norme previdenziali previste all'art. 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 59.
Modalità richieste per l'esame delle domande

Gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i lavoratori agricoli che intendono beneficiare dell'indennità di anticipata cessazione debbono presentare domanda al presidente dell'organismo comprensoriale nel cui ambito territoriale è sita integralmente o prevalentemente l'azienda che cessa l'attività.

La domanda può essere presentate nel corso dell'anno precedente l'età minima di 55 anni, tuttavia la concessione dell'indennità non potrà essere anteriore al compimento dell'età minima suddetta.

In particolare, se presentata dall'imprenditore agricolo, alla domanda deve essere allegato contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 del codice civile, o documentazione pubblica, o certificazione dell'organismo fondiario, da cui risulti la destinazione della superficie agricola, sulla quale si esercita la attività, ad una delle finalità previste dalla presente legge, salva l'eventuale ritenzione in uso prevista dalla stessa legge.

L'organismo comprensoriale competente per territorio riceve le domande ed i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria onde accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Ai fini dell'istruttoria l'organismo comprensoriale potrà avvalersi, oltre che degli uffici periferici dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, anche dei comitati comunali dell'agricoltura.

Terminata l'istruttoria l'organismo comprensoriale sottopone le domande stesse, con i relativi allegati e le relazioni conclusive sull'istruttoria svolta, all'esame del comitato comprensoriale agricolo competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, si pronuncia sulla domanda, concedendo se del caso il relativo nulla osta.

Art. 60.
Procedure e vigilanza

I nulla osta rilasciati dal comitato comprensoriale agricolo ai sensi del precedente art. 59, verranno trasmessi tramite l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, allo Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero della agricoltura e delle foreste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 44 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

I comitati comprensoriali agricoli, nel rilasciare i pareri sulle richieste degli aiuti previsti dal presente titolo sulla base degli atti istruttori, valutano sia l'effettiva reale destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge, sia la conformità delle operazioni dell'organismo fondiario agli obiettivi dei piani zonali agricoli e agro-pastorali, e dei piani comprensoriali e di quelli delle comunità montane, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione delle terre incolte.

I comitati comprensoriali agricoli, anche tramite i comitati comunali dell'agricoltura, vigilano che gli operatori agricoli, i quali fruiscono dell'indennità di anticipata cessazione, non riassumano attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

La riassunzione si verifica di diritto anche quando l'imprenditore cessato svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

I comitati comprensoriali agricoli che accertino la violazione al divieto di riassunzione dell'attività professionale ne danno immediata comunicazione all'assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale che, previa contestazione all'interessato e ammesse nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della contestazione le deduzioni di parte, procede alla revoca del previsto nulla-osta, dandone a sua volta tempestiva comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 61.
Procedure per l'ottenimento del premio di apporto strutturale

Alla concessione del premio di apporto strutturale, da erogarsi in un'unica soluzione, provvede l'assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base dei nulla-osta rilasciati dai comitati comprensoriali agricoli.

Tuttavia, nel caso di terreni ceduti all'organismo fondiario, il nulla-osta per il pagamento del premio di apporto strutturale viene rilasciato dallo stesso organismo fondiario.

Per quanto concerne le modalità attinenti alle domande, all'istruttoria ed alle concessioni dei nulla-osta, si applicano le norme dei precedenti articoli.

TITOLO VIII
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 62.
Finalità

Le finalità prioritarie dell'attività di informazione socio-economica sono:

1) dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

2) porre le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

3) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive che loro si dischiudano nel settore agricolo e in altri settori;

4) fornire in genere agli interessati consigli ed orientamenti, anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola, o per la eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

5) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione agricola all'elaborazione della programmazione zonale, comprensoriale e delle comunità montane;

6) far conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 63.

Gestione dell'attività di informazione socio-economica

La gestione del servizio di informazione socio-economica è affidata all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, che dovrà avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a carattere nazionale, che siano costituite o si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati.

Per il riconoscimento con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle predette organizzazioni, valgono, in quanto ritenute applicabili, oltre che i requisiti di cui al precedente comma, anche le norme contenute nell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per ottenere l'affidamento dei compiti di cui al precedente secondo comma, le organizzazioni dovranno inoltrare domanda all'assessorato regionale dell'agricolatura e riforma agro-pastorale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Alle organizzazioni agricole, di cui al secondo comma del presente articolo, la giunta regionale può concedere contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla giunta stessa, dopo aver acquisito il parere dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

La liquidazione dei contributi di cui al comma precedente verrà effettuata, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dalla giunta regionale, in base ai rendiconti relativi alle spese sostenute.

Eventuali anticipazioni possono essere concesse sulla base di un 40 per cento dei contributi dovuti calcolati nei programmi approvati.

Per l'assunzione o per l'utilizzazione da parte delle predette organizzazioni di consulenti socio-economici in possesso almeno dei titoli previsti dalla lettera *a*) del successivo articolo 65, la giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, può concedere alle stesse organizzazioni un contributo *una tantum* di L. 4.680.000 per ciascun consulente, sempre che esista un effettivo rapporto di lavoro da almeno tre anni.

Le organizzazioni autorizzate, nello svolgimento del servizio di informazione socio-economica, dovranno attenersi alle istruzioni emanate dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, su indirizzi dettati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 64.

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

L'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale organizza corsi di formazione e di perfezionamento nonchè incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici.

I corsi di formazione e di perfezionamento si svolgono presso facoltà universitarie con le quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni stabilendo idonei programmi di studio.

Con tali convenzioni vengono regolati i rapporti finanziari con le università per un ammontare massimo di L. 2.000.000 per ogni consulente che abbia compiuto il corso di formazione; il suddetto importo è comprensivo anche di un'indennità di frequenza a favore dei partecipanti. Nelle convenzioni vengono inoltre fissate le durate dei corsi e vengono specificate le modalità per l'ammissione agli stessi, e le modalità per i colloqui di cui alla lettera *b*) del successivo articolo.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, inoltre, allo scopo di assicurare sia ai consulenti socio-economici sia al personale dell'amministrazione regionale una sufficiente conoscenza ed un qualificato e continuo aggiornamento dei problemi e dello sviluppo della politica agricola comunitaria, può avvalersi della collaborazione e dei servizi di istituti od uffici di studio e di consulenza, pubblici o privati, specializzati in tale materia.

L'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, pertanto, è autorizzato a regolare i rapporti con i predetti istituti od uffici attraverso apposite convenzioni.

L'amministrazione regionale, infine, anche allo scopo di poter assolvere adeguatamente i compiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, favorisce la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari di studio, convegni e tavole rotonde sulle tematiche comunitarie, organizzati, anche all'estero, sia dalle istituzioni delle comunità economiche europee sia da altre amministrazioni od organismi, pubblici o privati.

Art. 65.

Requisiti per l'ammissione ai corsi per i consulenti socio-economici

Sono ammessi ai corsi di formazione dei consulenti socio-economici coloro che abbiano un'età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o scienze economiche, oppure diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario, od anche diploma di altra scuola media superiore allorchè l'interessato abbia avuto una esperienza di lavoro, maturata nell'ambito del territorio provinciale per almeno tre anni in un settore pubblico collegato all'ambiente rurale o in cooperative agricole e in organizzazioni professionali agricole;

b) abbiano superato un colloquio inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza ed il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo.

I corsi di perfezionamento e gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio, i quali hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di perfezionamento ogni triennio.

Art. 66.

Materie dei corsi per informatori

I corsi di formazione dei consulenti per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica, fra i vari argomenti oggetto di insegnamento elencati nel programma di studio di cui all'art. 51 della legge 9 luglio 1975, n. 153, devono privilegiare i seguenti:

a) funzionamento del quadro istituzionale: istituti della democrazia parlamentare, regioni, altri enti locali e comunitari;

b) metodologia dei piani zonali di sviluppo agricolo, dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e dei piani interaziendali di sviluppo agricolo, dei piani di zona di sviluppo agro-pastorale;

c) psicologia e sociologia con riferimento all'animazione di gruppo e dell'ambiente rurale;

d) analisi della situazione socio-economica della Regione sarda;

e) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo, all'organizzazione di mercato e della distribuzione;

f) sicurezza del lavoro e medicina sociale.

Art. 67.

Rilascio degli attestati

Coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di perfezionamento possono richiedere alle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo docente.

L'attestato di cui sopra costituisce, dopo un biennio dallo inizio delle attività, requisito preliminare per essere assunti come consulenti socio-economici, da parte dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, o delle organizzazioni di cui al precedente art. 63.

Art. 68.

Bollettino d'informazione socio-economica e relazione annuale

Per favorire la divulgazione dell'informazione socio-economica tra la popolazione agricola della Regione, l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie, statistiche ed informazioni sulle possibilità che si offrono agli

imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, di un migliore svolgimento della loro attività attraverso una più approfondita conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura.

Per un'efficace divulgazione di tale notiziario, la giunta regionale potrà autorizzare l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ad avvalersi, oltre che della pubblicazione di un giornale murale periodico, anche della collaborazione, attraverso opportuni accordi e convenzioni, degli organi di stampa agricola locali, delle pubblicazioni delle organizzazioni professionali agricole di categoria, nonchè delle trasmissioni radio-televisive nazionali e locali.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta regionale inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del lavoro una relazione concernente le attività di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente, per la regolarizzazione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

Di tale relazione viene trasmessa copia anche al consiglio regionale.

TITOLO IX
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 69.
Attività di qualificazione professionale

Al fine di consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire un'adeguata qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la Regione promuove lo svolgimento di appositi corsi.

I corsi di qualificazione professionale in agricoltura sono distintamente indirizzati:

1) alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda;

2) alla qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione e di qualificazione sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.

Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente o titolare di azienda agricola.

Art. 70.
Svolgimento dei corsi

La Regione attua i corsi di cui al precedente articolo affidandone lo svolgimento, previo parere dei comitati comprensoriali agricoli, agli istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei ad assolvere tale funzione ai sensi dell'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e siano operanti nel comprensorio.

Al riconoscimento provvede l'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 71.
Programmi dei corsi

I programmi dei corsi previsti dal precedente articolo, devono adeguarsi agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono e comunque alla normativa regionale sulla formazione professionale.

In particolare, i programmi per la formazione dei capi di azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere, oltre alle materie di insegnamento, anche esercitazioni e sovralluoghi.

I corsi di formazione e di perfezionamento per capi d'azienda devono avere una durata di almeno otto settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere la durata di almeno quattro settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

Almeno un quarto delle ore di insegnamento deve essere dedicato alle esercitazioni pratiche od ai sovralluoghi.

Art. 72.
Corsi residenziali

Per i capi d'azienda di età inferiore ai 35 anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.

La durata minima dei corsi residenziali deve essere di otto settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, oppurtunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascuno orientamento produttivo cui il corso si riferisce.

I programmi dei corsi residenziali devono avere carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi delle moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.

Art. 73.
Premi di frequenza

Ai capi azienda che abbiano frequentato continuativamente un corso di formazione o di perfezionamento professionale è corrisposto *una tantum* un premio di frequenza di L. 120.000; se il corso è residenziale, il premio è di L. 200.000.

A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, semprechè la loro presenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore programmate è corrisposto *una tantum* un premio di frequenza di L. 60.000.

Art. 74.
Contributi agli istituti specializzati

Agli istituti specializzati, cui sia stato affidato lo svolgimento di un corso a norma del primo comma del precedente articolo 69, sono corrisposti i seguenti contributi:

1) un contributo *una tantum* sino a L. 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione o di perfezionamento professionale, elevato a L. 930.000 per i corsi residenziali di cui al precedente art. 72;

2) un contributo *una tantum* sino a L. 350.000 per ciascun partecipante ai corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.

Ai predetti istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente articolo.

Art. 75.
Compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza

All'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento dei predetti corsi di formazione o perfezionamento o di qualificazione professionale affidati agli istituti specializzati a norma dei precedenti articoli.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 76.
Indirizzo e coordinamento - Rapporti Regione-Stato

La giunta regionale assicura il coordinamento dell'attuazione della presente legge, in armonia con le linee di politica agraria della Comunità economica europea, con le scelte della programmazione economica nazionale e regionale e con gli obiettivi dei piani zonali di valorizzazione agricola degli organismi comprensoriali e delle comunità montane, ove operanti.

La giunta assicura altresì il regolare assolvimento degli adempimenti regionali nei confronti dello Stato in materia di rendicontazione dell'utilizzazione dei fondi, ad essa assegnati sugli stanziamenti di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 77.
Criteri per la determinazione dell'equivalente in lire degli importi monetari espressi in unità di conto europee

Gli importi complessivi degli aiuti richiesti, eccezion fatta per il premio di insediamento e permanenza di cui al precedente art. 41, che sarà espresso in lire, devono essere espressi sempre in unità di conto europee.

L'aiuto concesso verrà in ogni caso espresso anche in unità di conto europee oltre che in lire, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione dell'equivalenza in lire dell'importo degli aiuti da corrispondere agli interessati sarà effettuata in base al valore di lire dell'unità di conto considerata per la politica comune europea delle strutture agrarie e secondo le disposizioni di cui al regolamento n. 78/129/CEE e sue successive eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 78.

Adeguamento alle successive norme comunitarie

Gli importi dei benefici fissati in unità di conto europee dalla presente legge saranno adeguati con decreto del presidente della giunta regionale qualora modifiche agli stessi vengano apportate da successive norme comunitarie.

Art. 79.

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, faranno carico nel bilancio della Regione per il 1979 e anni successivi ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale corrispondenti ai capitoli 06004, 06005, 06013, 06014, 06015, 06033, 06062, 06311 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e al capitolo dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale corrispondente al cap. 10009 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sui quali verranno iscritte le somme che vengono annualmente attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche, sugli stanziamenti previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della stessa legge n. 153.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno inoltre carico nel bilancio della Regione per il 1979 e anni successivi ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale corrispondenti ai capitoli 06034, 06063, 06206 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978, sui quali verranno iscritte le somme che vengono annualmente attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, e sue successive modificazioni.

Per la concessione del premio di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori, previsto dall'art. 41 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, nell'oggetto omogeneo 06.02 apposito capitolo con lo stanziamento di L. 400.000.000 e la seguente denominazione: « Premi di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori ».

Alle spese di cui ai precedenti articoli 10 e 20 della presente legge si farà fronte con un aumento annuo, pari a L. 10.000.000, dello stanziamento previsto dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Per le spese relative alla istituzione e al funzionamento del servizio regionale per la contabilità in agricoltura di cui al precedente art. 32 della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 10.000.000: « Spese per l'istituzione e il funzionamento del servizio regionale per la contabilità in agricoltura ».

Per le spese relative alle iniziative di cui ai commi quarto e quinto del precedente art. 64 della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 5.000.000: « Spese per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale dell'amministrazione regionale sui problemi della politica agricola comunitaria e spese per le convenzioni con istituti specializzati in materia ».

Alla spesa annuale di L. 425.000.000 prevista per l'attuazione degli interventi di cui ai quattro commi precedenti si farà fronte per l'anno 1979 e seguenti, mediante il maggior gettito, previsto per lo stesso 1979, dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Le somme stanziate per gli interventi previste dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 80.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(4103)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791930)